



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 835

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 6 dicembre 2017

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (*)

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 5

Plenaria (pomeridiana) » 9

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 365) » 13

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 14

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 386) » 18

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria (antimeridiana) » 19

Plenaria (pomeridiana) » 69

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 71

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 835° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 dicembre 2017.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente): GAL (DI, GS, PpI, RI, SA); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	84
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	96
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	97

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	»	106
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	107

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	»	121
---------------------------	---	-----

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i>	»	123
---------------------------	---	-----

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i>	»	125
---------------------------	---	-----

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	127
---------------------------	---	-----

Per la semplificazione:

<i>Plenaria</i>	»	128
---------------------------	---	-----

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Plenaria</i>	»	133
---------------------------	---	-----

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

<i>Plenaria</i>	»	136
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i>	»	137

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	138
---------------------------	-------------	-----

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i>	»	142
---------------------------	---	-----

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 6 dicembre 2017

Plenaria**849^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2835) Deputati VERINI ed altri. – Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato reso parere non ostativo alla 2^a Commissione permanente. La medesima Commissione ha rinnovato la richiesta di parere, ritenendo necessario acquisire nuovamente l'avviso sui profili di competenza in relazione alla riassegnazione in sede deliberante. Trattandosi del medesimo testo occorre pertanto ribadire il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire e con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva pertanto un parere non ostativo.

(2272) *Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 maggio.

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Laniece illustra la seguente bozza di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che la previsione di una nuova materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui agli articoli 4, comma 4, e 5, comma 4, non comporti effetti sulla natura giuridica delle organizzazioni coinvolte; che le ulteriori attività previste dagli articoli 7 e 10 siano realizzabili nell'ambito delle risorse umane e materiali già disponibili a legislazione vigente; che i nuovi compiti attribuiti alle Regioni e alle Province autonome dall'articolo 14 possano essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse già disponibili e pertinenti; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 16 il comma 1 sia così sostituito dal seguente: 1. All'onere derivante dell'attuazione dell'articolo 15, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

Il vice ministro CASERO obietta che, stante la prossima approvazione della legge di bilancio triennale 2018-2020, appare non sostenibile la condizione di porre l'onere a carico del bilancio triennale 2017-2019.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) suggerisce di richiedere alla Ragioneria generale dello Stato una nuova nota che confermi la sussistenza dei fondi necessari per la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE conviene e propone pertanto di rinviare l'esame alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2978) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto del recepimento della condizione formulata dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati circa la formulazione delle norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, che non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro CASERO esprime parere conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2048) *Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani*

(2128) *Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(2266) *ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare*

(Parere alla 11^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo unificato, che occorre sottolineare la necessità di coordinare il testo dell'articolo 3 con la norma inserita al comma 151 dell'articolo del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 (AS 2960) all'esame della Camera dei deputati che già dà una definizione di *caregiver*. Sarebbe inoltre opportuno inserire nel testo il limite di spesa di cui al comma 150 della ricordata legge di bilancio per le attività di valorizzazione proposte dal disegno di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica in ordine alle proposte 01.1, 01.2, 1.1,

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.9, 3.1, 3.9, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.44, 4.3, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.10, 4.0.11 e 4.0.12. Comportano maggiori oneri le proposte 1.0.1, 3.6, 4.10, 4.11, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.9. Occorre valutare le proposte 1.10, 1.11, 1.12, 2.3, 2.21, 2.22, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.16, 3.22, 3.24, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.0.2, 4.9 e 4.0.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. – Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Laniece, illustra il disegno di legge in titolo, osservando preliminarmente che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva che le disposizioni contenute nel testo appaiono suscettibili di irrigidire la gestione e la valorizzazione del patrimonio demaniale oggetto di concessione. Occorre infatti considerare che per effetto di tali norme le amministrazioni pubbliche rinuncerebbero ai potenziali introiti derivanti dalla locazione o dall'alienazione dei beni interessati. Occorre altresì valutare se le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1 siano realmente in grado di sostenere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria posti a loro carico dall'articolo 2, comma 1. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

Quanto agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.9, 1.0.3, 2.3, 2.5 e 2.7. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.8, 1.0.1, 1.0.2, 2.2 e 2.4. Occorre infine valutare le proposte 1.7, 2.1, 2.0.1 e 2.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (PD) propone di ribadire l'espressione di un parere non ostativo sul testo già espresso sul testo durante l'esame in sede referente che la 12^a Commissione non ha modificato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DEL BARBA (PD) sollecita il Governo in merito alla trasmissione di una relazione tecnica sul disegno di legge 119-1004-1034-1931-2012-B, recante disposizioni in materia di aree protette, di cui il vice ministro MORANDO aveva preannunciato una nuova stesura.

Il vice ministro CASERO prendendo atto della richiesta, si riserva di verificare l'iter della nuova stesura della relazione tecnica in questione.

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria

850^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti ripresentati all'Assemblea, che va ribadito che comportano maggiori oneri le proposte 1.2 e 1.3. Comportano altresì maggiori oneri gli emendamenti 1.413, 1.414, 1.416, 1.417, 1.419, 1.421, 1.422, 1.427, 1.428, 1.429, 1.430, 1.431, 1.436, 1.437, 1.438, 1.441, 1.442, 1.446, 1.447, 1.448, 1.451, 1.452, 1.454, 1.455, 1.456, 1.460, 1.467, 1.468, 1.470, 1.474, 1.475, 1.477, 1.480, 1.481, 1.482, 1.483, 1.487, 1.490, 1.491, 1.495, 1.496, 1.497, 1.499, 1.500, 1.505, 1.509, 1.510, 1.511, 1.514, 1.515, 1.516, 1.517, 1.522, 1.523, 1.527, 1.528, 1.529, 1.530, 1.531, 1.534, 1.539, 1.540, 1.541, 1.542, 1.546, 1.547, 1.548, 1.555, 1.559, 1.562, 1.563, 1.566, 1.569, 1.570, 1.574, 1.575, 1.576, 1.577, 1.578, 1.579, 1.585, 1.586, 1.587, 1.588, 1.591, 1.592, 1.596, 1.597, 1.599, 1.600, 1.608, 1.609, 1.613, 1.617, 1.618, 1.619, 1.622, 1.623, 1.624, 1.625, 1.626, 1.627, 1.629, 1.639, 1.640, 1.649, 1.651, 1.653, 1.654, 1.655, 1.662, 1.663, 1.664, 1.665, 1.666, 1.671, 1.674, 1.675, 1.676, 1.680, 1.682, 1.688, 1.700, 1.702, 1.704, 1.705, 1.706, 1.707, 1.708, 1.717, 1.718, 1.719, 1.720, 1.728, 1.729, 1.730, 1.733, 1.734, 1.737, 1.742, 1.743, 1.744, 1.749, 1.751, 1.753, 1.755, 1.759, 1.760, 1.761, 1.770, 1.771, 1.772, 1.773, 1.774, 1.777, 1.781, 1.782, 1.783, 1.784, 1.785, 1.786, 1.787, 1.788, 1.796, 1.797, 1.800, 1.804, 1.805, 1.806, 1.807, 1.1455, 1.1461, 1.1462, 1.1463, 1.1464, 1.1465, 1.1466, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5. Necessitano di relazione tecnica gli emendamenti 1.1816 e 1.1817, 4.413^a, 4.453, 4.454 (testo 2), 4.455, 4.456, 4.457, 4.484, nonché quelli da 1.0.40 a 1.0.168, e da 1.0.178 a 1.0.184. Occorre valutare gli emendamenti 1.409 (testo 2), 1.410 e 1.411 (per analogia con le proposte 1.2 e 1.3), 1.890, 1.1059, 1.1386, 1.1426 e 4.34. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In merito agli emendamenti di nuova presentazione all'Assemblea, comporta maggiori oneri la proposta 1.5001, mentre occorre valutare l'emendamento 1.5002. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), in considerazione dell'elevato numero di proposte segnalate dal relatore e dell'esiguità del tempo a disposizione, propone di rinviare l'esame degli emendamenti a una seduta da convocare la prossima settimana.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) si esprime in senso contrario, proponendo di dare per assodata l'istruttoria svolta dal relatore sugli emendamenti di carattere certamente oneroso, limitando semmai l'esame alle sole proposte che il relatore stesso rimette alla valutazione della Commissione. Rammenta che molte volte in passato la Commissione ha proceduto in tal modo.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) concorda con la senatrice Comaroli sulla difficoltà di esaminare gli emendamenti segnalati dal relatore nel poco tempo a disposizione e conviene sull'opportunità di rinviare l'esame.

La senatrice LEZZI (*M5S*) fa presente che il Gruppo M5S conosce gli emendamenti avendone seguito l'*iter* nella Commissione di merito. Ritiene pertanto che l'esame finalizzato alla verifica della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria possa essere svolto nella seduta odierna secondo le indicazioni del relatore.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) si esprime in senso conforme a quanto affermato dalle senatrici del Gruppo M5S e propone di porre in votazione la proposta di parere del relatore.

Il presidente TONINI fa presente che gran parte degli emendamenti considerati onerosi dal relatore presentano un problema analogo riferibile all'introduzione della gratuità delle cure. Si tratta delle proposte da 1.413 a 1.807, sulle quali propone di conformarsi alla proposta di parere avanzata dal relatore. Propone invece di rinviare l'esame dei restanti emendamenti alla mattinata di martedì prossimo. In tal modo sarà possibile consentire all'Assemblea di iniziare l'esame degli emendamenti senza compromettere un esame più approfondito su talune proposte come richiesto da una parte dei componenti della Commissione.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'opportunità di ribadire il parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore da 1.413 a 1.807, in ragione della onerosità dell'introduzione del principio di carattere generale riguardante la gratuità delle cure non meglio specificate.

Quanto ai restanti emendamenti, chiede di rinviarne l'esame alla prossima seduta, al fine di approfondirne gli aspetti finanziari.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.413, 1.414, 1.416, 1.417, 1.419, 1.421, 1.422, 1.427, 1.428, 1.429, 1.430, 1.431, 1.436, 1.437, 1.438, 1.441, 1.442, 1.446, 1.447, 1.448, 1.451, 1.452, 1.454, 1.455, 1.456, 1.460, 1.467, 1.468, 1.470, 1.474, 1.475, 1.477, 1.480, 1.481, 1.482, 1.483, 1.487, 1.490, 1.491, 1.495, 1.496, 1.497, 1.499, 1.500, 1.505, 1.509, 1.510, 1.511, 1.514, 1.515, 1.516, 1.517, 1.522, 1.523, 1.527, 1.528, 1.529, 1.530, 1.531, 1.534, 1.539, 1.540, 1.541, 1.542, 1.546, 1.547, 1.548, 1.555, 1.559, 1.562, 1.563, 1.566, 1.569, 1.570, 1.574, 1.575, 1.576, 1.577, 1.578, 1.579, 1.585, 1.586, 1.587, 1.588, 1.591, 1.592, 1.596,

1.597, 1.599, 1.600, 1.608, 1.609, 1.613, 1.617, 1.618, 1.619, 1.622, 1.623, 1.624, 1.625, 1.626, 1.627, 1.629, 1.639, 1.640, 1.649, 1.651, 1.653, 1.654, 1.655, 1.662, 1.663, 1.664, 1.665, 1.666, 1.671, 1.674, 1.675, 1.676, 1.680, 1.682, 1.688, 1.700, 1.702, 1.704, 1.705, 1.706, 1.707, 1.708, 1.717, 1.718, 1.719, 1.720, 1.728, 1.729, 1.730, 1.733, 1.734, 1.737, 1.742, 1.743, 1.744, 1.749, 1.751, 1.753, 1.755, 1.759, 1.760, 1.761, 1.770, 1.771, 1.772, 1.773, 1.774, 1.777, 1.781, 1.782, 1.783, 1.784, 1.785, 1.786, 1.787, 1.788, 1.796, 1.797, 1.800, 1.804, 1.805, 1.806 e 1.807. Sui restanti emendamenti compresi tra 1.1 e 1.807, il parere è non ostativo, ad eccezione che sugli emendamenti 1.409 (testo 2), 1.410 e 1.411, sui quali il parere resta sospeso. Il parere rimane altresì sospeso su tutti gli emendamenti premissivi all'articolo 1, nonché sugli emendamenti da 1.808 al termine e su tutti quelli di nuova presentazione in Assemblea.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 6 dicembre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 365

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 18,05 alle ore 18,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 6 dicembre 2017

Plenaria**285^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(1114) *STEFANO. – Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura*

(1903) *TORRISI e PAGANO. – Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi*

(2243) *Daniela VALENTINI ed altri. – Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare*

(2738) *Daniela DONNO ed altri. – Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo*

– e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Il presidente FORMIGONI informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate su testo ed emendamenti. La Commissione bilancio ha reso parere non ostativo sul testo e contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 5.7, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 3.0.1,

3.0.4, 3.0.5, 5.1, 10.1, 10.0.1, 10.0.2, 3.1, 3.0.2, 14.0.1, 9.1, 15.1, 15.2, 17.20 e 17.0.1 (lettera f)).

Informa altresì che la Commissione giustizia ha reso un parere condizionato sull'articolo 17 del testo e avverte che gli emendamenti di recepimento potranno essere presentati nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Ricorda che tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti erano stati illustrati nelle scorse sedute e che si era già proceduto all'esame degli ordini del giorno nella seduta del 31 ottobre scorso.

Richiama che era stato accantonato l'ordine del giorno G/2914/8/9.

Il vice ministro OLIVERO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2914/8/9.

La senatrice BERTUZZI (PD) riformula l'ordine del giorno G/2914/8/9 in un testo 2 (pubblicato in allegato) nel senso auspicato dal rappresentante del Governo.

Il senatore RUTA (PD) e il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) – con il consenso della senatrice BERTUZZI (PD) – sottoscrivono tale ordine del giorno.

I relatori Angelica SAGGESE (PD) e DALLA TOR (AP-CpE-NCD) esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno così come riformulato.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2914/8/9 (testo 2).

Il presidente FORMIGONI avverte che è così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Appreziate le circostanze e nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che l'esame congiunto dei provvedimenti proseguirà nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2914

G/2914/8/9 (testo 2)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, VALDINOSI, STEFANO, CASSINELLI, DONNO, GASPARRI, RUTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame, approvato dalla Camera in prima lettura, reca norme relative alla ripartizione delle quote di tonno rosso destinate all'Italia; in particolare, si prevede che ogni eventuale incremento annuo delle quote sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca di tipo circuizione (PS), palangaro (LL), e tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria;

in queste quote vanno considerati i pescatori professionisti titolari di licenza autorizzati che risiedono nelle aree marine protette;

il testo giunto all'esame dell'Aula della Camera, per come elaborato dalla Commissione Agricoltura prima delle modifiche apportate in Aula, prevedeva invece che l'eventuale incremento annuo fosse destinato per una quota complessiva massima del 20 per cento tra i sistemi di pesca citati e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria; tale formulazione veniva incontro alle esigenze della piccola pesca, che resta in ogni caso esclusa dal sistema generale di ripartizione delle quote, e che rappresenta un settore fortemente in crisi e in attesa dell'introduzione di quote anche per la pesca del pesce spada;

l'ICCAT ha acconsentito a un graduale aumento delle catture totali consentite nel corso dell'ultimo incontro tenutosi a Marrakesh lo scorso novembre,

impegna il Governo:

ad assegnare l'eventuale parte incrementale del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 ripartendola fra i vari sistemi di pesca interessati, nell'intento di tutelare la

sostenibilità economica delle imprese e le aspettative della piccola pesca, ivi compresi i pescatori professionisti titolari di licenza autorizzati che risiedono ed operano nelle aree marine protette, che utilizza attrezzi compatibili con la regolamentazione europea, nel pieno rispetto degli indirizzi di gestione internazionali ed unionali.

G/2914/8/9

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, VALDINOSI, STEFANO, CASSINELLI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame, approvato dalla Camera in prima lettura, reca norme relative alla ripartizione delle quote di tonno rosso destinate all'Italia; in particolare, si prevede che ogni eventuale incremento annuo delle quote sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca di tipo circuizione (PS), palangaro (LL), e tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria;

il testo giunto all'esame dell'Aula della Camera, per come elaborato dalla Commissione Agricoltura prima delle modifiche apportate in Aula, prevedeva invece che l'eventuale incremento annuo fosse destinato per una quota complessiva massima del 20 per cento tra i sistemi di pesca citati e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria; tale formulazione veniva incontro alle esigenze della piccola pesca, che resta in ogni caso esclusa dal sistema generale di ripartizione delle quote, e che rappresenta un settore fortemente in crisi e in attesa dell'introduzione di quote anche per la pesca del pesce spada,

impegna il Governo:

in sede di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso a destinare alla pesca accidentale o accessoria la quota massima prevista per legge e in ogni caso, in successivi atti, a rispettare il principio di una più equa distribuzione delle quote incrementali.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 386

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 6 dicembre 2017

Plenaria

514^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il ministro della salute Beatrice Lorenzin.

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE REFERENTE

(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Poiché non vi sono richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

In sede di replica, nella sua qualità di relatrice, ricorda preliminarmente che quella in corso è la terza lettura di un provvedimento assai complesso ed articolato, che certamente è stato ritoccato e integrato in più punti dall'altro ramo del Parlamento, a prezzo di alcune imperfezioni ed imprecisioni, che tuttavia a suo giudizio non mettono in discussione il testo nel suo complesso.

In merito alle osservazioni formulate dalle Federazioni audite, richiamate durante la discussione generale, fa interamente proprie, reputandole esaustive e risolutive, le considerazioni svolte dal senatore Bianco.

Soggiunge che il provvedimento non riguarda, peraltro, soltanto le professioni sanitarie e la materia ordinistica ma interviene a regolare una serie di altri problemi di grande rilievo: ad esempio, mette ordine nel settore delle sperimentazioni cliniche dei medicinali.

Riguardo alla disciplina dei comitati etici, pone in rilievo che la disposizione introdotta in proposito dalla Camera individua una soluzione equilibrata, istituendo un centro di coordinamento a livello nazionale e mantenendo, al contempo, la pluralità degli organismi a livello territoriale.

Meritevoli di apprezzamento, a giudizio della relatrice, sono anche le disposizioni introdotte dalla Camera in materia di medicina di genere e di contrasto all'abusivismo, con le quali sono state implementate le misure già presenti nel testo licenziato a suo tempo dal Senato.

In conclusione, invita a considerare che il provvedimento in esame persegue, in ultima analisi, finalità di tutela della salute pubblica ed è molto atteso dai professionisti del settore sanitario: occorre evitare che, per inseguire miglistorie sempre possibili ma difficili da realizzare nello scorcio finale della legislatura, il Senato assuma su di sé la responsabilità di impedire la trasformazione del testo in legge.

La ministra LORENZIN, cui la Presidente cede la parola, rinuncia allo svolgimento della replica.

La PRESIDENTE dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 3.0.1, 4.1, 4.2, 4.10, 4.13, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.0.1, 4.0.2, 5.0.1, 6.3, 6.0.1, 7.0.1, 9.1, 9.2, 9.0.1, 10.1, 14.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 17.1, nonché gli ordini del giorno G/1324-B/4/12, G/1324-B/6/12, G/1324-B/7/12, G/1324-B/8/12, G/1324-B/9/12, G/1324-B/10/12, G/1324-B/11/12.

La Commissione prende atto.

Previo accantonamento degli ordini del giorno, si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2, non essendovi emendamenti ammissibili concernenti l'articolo 1.

Dopo che esso è stato dato per illustrato, la PRESIDENTE (PD) relatrice esprime parere contrario sull'emendamento riferito all'articolo 2.

La ministra LORENZIN si associa alla relatrice.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 2.1 è posto in votazione e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, non essendovi emendamenti ammissibili concernenti l'articolo 3.

Dopo che essi sono stati dati per illustrati, la PRESIDENTE (PD) relatrice esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La ministra LORENZIN esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.20.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che essi sono stati dati per illustrati, la PRESIDENTE(PD) relatrice esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La ministra LORENZIN si associa alla relatrice.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2 (sottoscritti dalla senatrice Dirindin), mentre l'emendamento 5.3 è ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Dopo che essi sono stati dati per illustrati, la PRESIDENTE (PD) relatrice esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La ministra LORENZIN esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.1 (sottoscritto dal senatore Zuffada) e 6.2.

Non essendovi emendamenti ammissibili relativi agli articoli successivi al 6, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Previo parere favorevole della RELATRICE, l'ordine del giorno G/1324-B/1/12, cui aggiungono la propria firma i senatori RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) e LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), è accolto dal GOVERNO.

In conformità al parere della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/1324-B/2/12 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato) ed in tale versione è accolto, previa sottoscrizione della senatrice DIRINDIN.

In conformità al parere della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/1324-B/3/12 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato) ed in tale versione è accolto, previa aggiunta di firma della senatrice RIZZOTTI.

Previo parere favorevole della RELATRICE, l'ordine del giorno G/1324-B/5/12, sottoscritto dai senatori Maria RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) e FLORIS (*FI-PdL XVII*), è accolto.

La PRESIDENTE ricorda che l'esame proseguirà e si concluderà, ove possibile, nell'odierna seduta pomeridiana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,40.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324-B

Art. 1.

1.1

FUCKSIA

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) previsione di obblighi e prescrizioni in materia di finanziamento privato dei progetti di ricerca onde evitare possibili distorsioni dei risultati motivati da interessi di parte. Per i progetti riguardanti la ricerca epidemiologica-ambientale e la valutazione degli effetti sulla salute delle popolazioni esposte ai vari rischi ambientali, adottare protocolli in conformità a quanto previsto dal documento ISEE (*Intemational Society for Environmental Epidemiology*) e secondo la dichiarazione di interesse dell'*Intemational Agency for Researchon Cancer (IARC)*».

1.2

DIRINDIN, PETRAGLIA, DE PETRIS, CORSINI, GRANAIOLA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione che fra i tre studi clinici richiesti a sostegno della richiesta di approvazione, almeno uno studio clinico controllato di Fase 3, venga condotto da un ente indipendente senza fini di lucro e in assenza di potenziali conflitti di interesse con l'azienda farmaceutica titolare della richiesta di autorizzazione;».

1.3

FUCKSIA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) individuazione delle modalità per tutelare l'indipendenza della ricerca e per eliminare i possibili conflitti d'interesse soprattutto in merito al finanziamento privato dei progetti di ricerca».

1.4

TAVERNA, GAETTI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) individuazione delle procedure idonee a garantire che:

1. La scelta dei quesiti sui quali si realizzano gli studi sia preliminare alla ricerca di finanziamenti sia pubblici che privati e sia realmente rilevante per la salute delle persone e nelle aree nelle quali esistano documentate incertezze, evitando duplicazioni di ricerche già condotte e avendo riguardo di tutelare prioritariamente i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti nonché produrre dati affidabili e robusti.

2. I ricercatori abbiano un ruolo primario sia nel disegno sia nella conduzione degli studi clinici, con integrale autonomia nell'analisi, nella pubblicazione e nella diffusione dei dati, senza alcuna influenza o condizionamento da parte del soggetto finanziatore della ricerca o da vincoli di proprietà di soggetti terzi che possano deciderne la diffusione o meno in funzione dei propri interessi commerciali.

3. Le riviste scientifiche si impegnino a promuovere il rispetto delle regole di trasparenza chiedendo agli autori di articoli di dichiarare in modo trasparente il ruolo svolto da essi nel progetto, di chi è stata la responsabilità della analisi dei dati, dando evidenza di eventuali conflitti d'interesse dei membri dei comitati o responsabili editoriali.

4. I dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse».

1.5

TAVERNA, GAETTI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis.* previsione che i dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse».

1.6

FUCKSIA

Al comma 2, lettera g), al punto 1) anteporre il seguente:

«01) istituzione di una Banca dati nazionale, accessibile per via telematica ad Istituti ed Enti di ricerca pubblici e privati, coordinata dall'Istituto superiore di sanità o dall'AGENAS o dal Ministero della salute, al fine di diffondere i risultati positivi e negativi delle sperimentazioni pre-cliniche, nonché di tutti i trial clinici, indipendentemente dal loro esito; individuazione di forme di incentivazione per il contributo all'implementazione della suddetta Banca Dati, anche ai fini della distribuzione dei finanziamenti per l'anno successivi, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione di dati personali e quelle a tutela delle opere d'ingegno».

1.7

FUCKSIA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.8

FUCKSIA

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) promozione nel sistema formativo ECM di corsi rivolti:

a) all'alfabetizzazione informatica al fine di promuovere la dematerializzazione documentale sanitaria anche attraverso l'estensione, a livello nazionale, dell'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico e l'implementazione dei flussi informativi tra le varie banche dati;

b) alle tematiche etiche, economiche e all'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sia farmacologiche che di altri atti medici, secondo quanto previsto dalle linee guida più aggiornate, dall'EBM (*Evidence based medicine*) e dall'EBP».

Art. 2.**2.1**

PETRAGLIA, DIRINDIN, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'AIFA» con le seguenti: «l'Istituto Superiore di Sanità».

Conseguentemente al comma 15:

sopprimere le parole: «, sentita L'AIFA»;

sostituire la parola: «interazione» con la parola: «coordinamento».

Art. 3.**3.0.1**

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni concernenti l'impiego dei prodotti fitosanitari a tutela della popolazione residente)

1. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

''6-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 50 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a);

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra 50 e 100 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a)''.

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-bis''».

Art. 4.**4.1**

TAVERNA, GAETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – (Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per

la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento degli ordini e collegi professionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, anche mediante abrogazione della legge istitutiva di ciascun ordine, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della natura di enti pubblici non economici ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e precisazione che gli ordini agiscono quali organi ausiliari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) definizione della struttura amministrativa e organizzativa degli ordini professionali conformemente al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

c) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali su base regionale e nazionale, con riduzione del numero degli ordini professionali mediante accorpamento per area, salvaguardando all'interno di ciascun ordine la presenza di almeno un albo in ogni regione per ciascuna professione regolamentata, prevedendo in particolare:

1) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area medica e scientifica: albo dei medicichirurghi e degli odontoiatri, albo dei veterinari, albo dei farmacisti, albo dei biologi, albo dei chimici, albo dei fisici, albo degli psicologi;

2) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area infermieristica e ostetrica: albo degli infermieri; albo delle ostetriche;

3) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area tecnica: albo dei tecnici audiometristi, albo dei tecnici di laboratorio bio medico, albo dei tecnici di neurofisiopatologia, albo dei tecnici ortopedici, albo dei tecnici audioprotesisti, albo dei tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, albo degli igienisti dentali, albo dei dietisti;

4) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione e della prevenzione: albo dei fisioterapisti, albo dei logopedisti, albo degli ortottisti e assistenti di oftalmologia, albo dei podologi, albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, albo dei terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, albo dei terapisti occupazionali; albo dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; albo degli assistenti sanitari;

5) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della medicina non convenzionale: albo dei chiropratici; albo degli osteopati; albo dei naturopati;

6) l'ordine delle professioni dell'area sociosanitaria: albo degli operatori sociosanitari, albo degli assistenti sociali, albo dei sociologi, albo degli educatori professionali.

d) prevedere che l'istituzione degli albi di cui alla lettera *c)* o di albi per nuove professioni è subordinata alla definizione del profilo professionale nel quale è indicato l'ambito delle competenze e delle attività di ciascuna professione e alla definizione del percorso formativo abilitante all'esercizio della professione;

e) prevedere l'accorpamento di aree qualora, a livello nazionale, il numero dei professionisti iscritti agli albi afferenti all'area non sia superiore a 200.000;

f) determinazione della tassa annuale a carico degli iscritti prevedendo una riduzione del 50 per cento, l'assoggettamento degli ordini professionali al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e al controllo della Corte dei conti, prevedendo l'obbligo d'iscrizione e del versamento della tassa annuale d'iscrizione solo per chi svolge la libera professione o è alle dipendenze di soggetti privati e prevedendo altresì un'esenzione dal pagamento della tassa annuale per chi è disoccupato;

g) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale, di semplificazione amministrativa, di tutela al libero esercizio delle libere professioni, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione culturale e di salvaguardia deontologica nell'interesse degli utenti, nonché attribuendo al sistema ordinistico specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche;

h) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione degli albi professionali presso gli ordini professionali, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mondo delle professioni e di pubblicità legale degli albi, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;

i) definizione da parte del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentiti gli ordini professionali nazionali, di standard nazionali di qualità delle prestazioni degli ordini professionali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per i professionisti e per gli utenti, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si avvale per garantire il rispetto degli *standard*;

j) riordino della funzione disciplinare degli ordini prevedendo una netta separazione tra la funzione istruttoria e la funzione giudicante e assicurando l'incompatibilità tra chi svolge le funzioni disciplinari e chi svolge le funzioni politiche e d'indirizzo ovvero chi ricopre cariche elettive negli ordini territoriali o nazionali;

k) previsione di un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in conformità al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

l) riduzione del numero dei componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, esclusivamente telematica, in modo da assicurare un'adeguata consultazione dei professionisti, sul limite ai mandati, anche non consecutivi, non superiore a due e sull'incompatibilità tra cariche elettive negli ordini territoriali e cariche elettive negli ordini nazionali; individuazione di criteri che garantiscano la rappresentanza ponderata, negli organi d'indirizzo politico-amministrativo, delle basi professionali degli ordini professionali accorpati; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo l'esclusività dell'incarico per il presidente e per chi, all'interno dell'ordine, ha la rappresentanza istituzionale di ciascuna professione rappresentata; definizione, in conformità al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, del regime d'ineleggibilità e d'incompatibilità con altre cariche istituzionali, anche elettive, in organi ed amministrazioni dello Stato, degli enti ed organismi di diritto pubblico sia nazionali sia locali, nonché degli altri enti associativi, anche privati, che siano rappresentativi del mondo professionale; previsione di una incompatibilità specifica per chi lavora nel mondo dell'istruzione professionale universitaria e della formazione continua; definizione di limiti al trattamento economico dei componenti gli organi d'indirizzo politico-amministrativo e dei vertici amministrativi degli ordini professionali; previsione di un'adeguata partecipazione alle attività degli ordini professionali da parte delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, dei pazienti e dei portatori d'interesse specifici e generali;

m) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari straordinari esterni in caso di inadempienza da parte degli ordini professionali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

4.2

FUCKSIA

Al comma 1 capoverso «Art. 1.», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In ogni Regione e città metropolitane sono costituiti gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi e degli psicologi».

Conseguentemente, al comma 1 capoverso «Art. 1» comma 2, lettera h) sopprimere le parole: «Nel caso di regioni con un solo ordine professionale o delle province autonome sono costituiti, rispettivamente, uffici istruttori interregionali o interprovinciali».

4.3

TAVERNA, GAETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo dopo le parole: «a livello nazionale», inserire le seguenti: «e comunque inferiore ai 5.000 iscritti».

4.4

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

4.5

FUCKSIA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: «Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in Assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti a scrutinio segreto:», con le seguenti: «L'Ordine nazionale elegge in assemblea i candidati fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti, con modalità anche telematiche ed a scrutinio segreto. Le candidature sono presentate, anche per via telematica, nei novanta giorni precedenti alla data delle elezioni e l'Ordine è tenuto per un periodo non inferiore ai sessanta giorni a dare opportuna pubblicità. Ogni iscritto esprime sulla scheda elettorale un massimo di cinque preferenze».

4.6

TAVERNA, GAETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire la parola: «favorendo», con la seguente: «garantendo».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 8, al primo periodo sostituire la parola: «favorendo», con la seguente: «garantendo».

4.7

TAVERNA, GAETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 3, sostituire le parole: «un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli altri iscritti agli albi», con le seguenti: «tre componenti effettivi e da un supplente iscritti nel Registro dei revisori legali, scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono es-

sere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel medesimo Registro».

4.8

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore ad un decimo degli iscritti».

4.9

TAVERNA, GAETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 4, sostituire le parole: «i due quinti» con le seguenti: «la metà» e sostituire le parole: «un quinto» con un «quarto».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti».

4.10

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», al comma 5, sopprimere le parole: «anche in più sedi».

4.11

TAVERNA, GAETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le elezioni devono prevedere l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e con oneri a

carico dell'Ordine. Il seggio elettorale è composto da tre componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo, diversi dal presidente uscente, i quali eleggono alloro interno il presidente di seggio».

4.12

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con uno o più decreti del Ministro della salute, da adottare, sentite le Federazioni nazionali interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati:

a) le procedure per la composizione dei seggi elettorali, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo anche con modalità telematiche;

b) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;

c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;

d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;

e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;

f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie».

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 5.

4.13

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», al comma 7, sostituire la parola: «quattro» con «cinque».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 8», al comma 8, sostituire la parola: «quattro» con «cinque».

4.14

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

4.15

TAVERNA, GAETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sostituire le parole: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta» con le seguenti: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sostituire le parole: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta» con le seguenti: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati».

4.16

TAVERNA, GAETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I componenti del Comitato centrale possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto».

4.17

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A decorrere dai due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi, chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A decorrere dai due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti attuati vi, chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta».

4.18

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e cogente nei confronti di tutti gli iscritti agli Ordini territoriali».

4.19

FUCKSIA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 7.», inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al Governo per la regolamentazione delle professioni di osteopata, agopuntore e chiropratico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:

a) l'identificazione di un percorso formativo certificato quinquennale abilitante per le professioni di osteopata, agopuntore e chiropratico, e definizione delle loro competenze, prevedendo la possibilità un credito formativo triennale per chi ha già conseguito la laurea non specialistica in fisioterapia;

b) la costituzione di un albo professionale con iscrizione allo stesso solo dopo superamento di un esame obbligatorio abilitante per titoli e merito effettuato presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari (AGeNaS) in qualità di organo di controllo.

2. Quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitato l'attività di osteopata, agopuntore e chiropratico devono, ai fini dell'iscrizione all'albo e, conseguentemente, all'esercizio di queste professioni, sostenere l'esame di abilitazione di cui al precedente comma lettera b)».

4.20

TAVERNA, GAETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e da un supplente iscritti nel Registro dei revisori legali, scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel medesimo Registro».

4.21

FUCKSIA

Al comma 1, capoverso «Art. 8. – (Organi delle Federazioni nazionali)» sopprimere i commi 10, 11, 12, 13 e 14.

4.22

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, capoverso «Art. 8», al comma 19, sopprimere le parole: «, e del comma 18».

4.23

PETRAGLIA, DIRINDIN, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

Al comma 2, dopo le parole: «territorio nazionale.» inserire le seguenti: «2-bis. La cancellazione di cui al comma 1 è disposta altresì nei

casi di condanna definitiva per i medici veterinari per i reati di cui al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale nonché per la violazione».

4.24

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, anche con riferimento alla durata degli organi ed alle modalità di elezione degli stessi, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali e degli Ordini».

4.0.1

FUCKSIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Requisito obbligatorio per l'Istituzione di Ordini professionali)

1. Un requisito obbligatorio, seppur non sufficiente, all'Istituzione di qualsiasi Ordine professionale è un percorso formativo certificato di almeno cinque anni».

4.0.2

FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute; di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si ap-

plicano anche ai masso fisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999».

Art. 5.

5.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

Al comma 5, al primo periodo aggiungere, in fine le seguenti parole: «riconoscendo i titoli equipollenti, uniformando la formazione come previsto dal comma 4, nonché le funzioni e mansioni».

5.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai profili professionali di cui al comma 5, l'accordo di cui al comma 4 garantisce, altresì, che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli stessi, devono essere svolti in strutture pubbliche e a titolo gratuito».

5.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i corsi di formazione per titoli inferiori alle professioni di cui al comma 5, sono soppressi».

5.0.1

SERRA, GAETTI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Formazione universitaria e qualifica dell'educatore professionale sociosanitario)

1. Al fine di raggiungere idonee conoscenze, abilità e competenze educative, connesse a un'elevata competenza nelle capacità di indagine, soccorso, ascolto e creatività per sostenere lo sviluppo personale e di comunità, la formazione universitaria è requisito indispensabile per esercitare la professione di educatore professionale.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, al fine di unificare i corsi di laurea delle classi L-19 Scienze dell'educazione e della formazione e L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione, un corso di laurea abilitante e interfacoltà tra la facoltà di Scienze della formazione e le facoltà di Farmacia e Medicina, con trecento ore di tirocinio formativo annuali.

3. La qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito del rilascio del diploma del corso di laurea di cui al comma 2».

Art. 6.**6.1**

FABBRI

Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «professionali».

6.2

DIRINDIN, PETRAGLIA, DE PETRIS, CORSINI, GRANAIOLA

Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo le parole: «parere tecnico-scientifico», aggiungere la parola: «vincolante».

6.3

CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle professioni sanitarie è compresa la professione del tecnico grafologo rieducatore della scrittura. Il tecnico grafologo rieducatore della scrittura è il professionista sanitario che coopera nell'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione del disturbo della disgrafia. Per l'esercizio della professione sanitaria di tecnico grafologo rieducatore della scrittura sono necessari il possesso della laurea in "tecniche grafologiche" o titolo equipollente, oltre alla frequenza di corsi specializzanti o abilitanti, della durata minima di 150 ore, all'uopo istituiti dal Ministero della salute ed al superamento della relativa prova finale. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in grafologia – rieducazione della scrittura».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo: «Modifica dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 2006, n. 43 ed istituzione e profilo della professione del tecnico grafologo rieducatore della scrittura».

6.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie del massofisioterapista e massaggiatore sportivo)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni del massofisioterapista e del massaggiatore sportivo, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 10 febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni del massofisioterapista e del massaggiatore sportivo, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione in masso fisioterapia e massaggiatore sportivo nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi».

Art. 7.

7.0.1

FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Individuazione e istituzione della professione sanitaria di odontotecnico)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è individuata la professione di odontotecnico, per l'istituzione della quale si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 10 febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti la professione dell'odontotecnico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi».

Art. 9.**9.1**

FUCKSIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. – (*Disposizioni in materia di formazione medica specialistica*) – 1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in – conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è istituito il Tavolo tecnico-politico incaricato di definire, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi dell'Unione Europea, la disciplina della formazione medica specialistica e generali sta, le modalità di accesso dei medici e delle professioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, lo sviluppo professionale di carriera e l'introduzione di standard di personale per livello di assistenza, nonché l'adozione di ogni altro strumento utile a determinare il fabbisogno di professionisti sanitari.

1-bis. Ai fini della formazione medica generalista e specialista sono ricomprese nelle reti formative integrate, di cui all'articolo 36, comma secondo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le strutture che, in funzione di indicatori di volumi e di performance assistenziali, indicati dal Ministero della salute, si collochino al di sopra dei valori mediani documentati da tutte le strutture delle regioni di riferimento per ciascuna rete formativa.

1-ter. Nell'ottica di un sistema di miglioramento continuo della qualità, l'Osservatorio Nazionale della Formazione medica Specialistica e gli omologhi Osservatori Regionali, di cui all'articolo 43, comma primo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con cadenza annuale verificano la sussistenza degli standard e dei requisiti minimi di accreditamento delle reti formative; il Ministero della salute; per il tramite dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGeNaS), effettua con pari cadenza il monitoraggio delle performance assistenziali delle strutture afferenti alle reti formative integrate.

1-quater. Gli esiti delle verifiche e del monitoraggio, di cui al comma 1-ter, sono resi pubblici dai Ministeri competenti. Sulla base dei predetti esiti il MIUR di concerto con il Ministero della salute, con decreto, pongono, in essere gli interventi correttivi, ovvero provvedono alla rimodulazione o soppressione delle singole reti formative integrate che non documentino standard e performance adeguati.

2. All'attuazione dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* ed 1-*quater* si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.2

FUCKSIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accordo di cui al comma 1, prevede l'unicità del governo della rete formativa, in merito, sia ai contenuti minimi teorici e pratici previsti dal corso di studi che alla qualità esperienziale prodotta nella frequentazione presso le aziende universitarie, IRCS e aziende del Servizio sanitario nazionale».

9.0.1

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di formazione nell'ambito dei corsi sanitari di durata triennale)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto emana le linee guida volte a definire nell'ambito dei corsi sanitari di durata triennale, le materie fondamentali obbligatorie in modo da raccordare i programmi dell'insegnamento universitario alle specifiche esigenze professionali di settore.».

Art. 10.

10.1

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo Il del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

1. Il comma 17 è abrogato».

Art. 14.

14.1

PETRAGLIA, DIRINDIN, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «numero 11-sexies», aggiungere le seguenti parole: «nonché l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di animali ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private.».

Art. 15.**15.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Competenze del farmacista in campo nutrizionistico)*

1. Il farmacista, in possesso di idonea formazione universitaria *post lauream*, elabora diete con finalità salutari e non terapeutiche, nonché cura l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche».

15.0.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Farmacia dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153)*

1. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in tre regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1 del richiamato decreto legislativo, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 4.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tre regioni, con una popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti, in cui avviare la sperimentazione di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è sottoposta a monitoraggio da parte dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di veri-

ficarne le modalità organizzative e gli impatti, nonché un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

4. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1, è stanziato l'importo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.3

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Aderenza alla terapia)

1. Il Ministero della salute promuove l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità.

2. Il Ministero della salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, con proprio decreto, emana le linee guida per la corretta erogazione del servizio di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, in via ordinaria, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo "Prevenzione" del Fondo Sanitario Nazionale.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 3 per remunerare in via esclusiva e diretta la prestazione resa dal farmacista».

15.0.4

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

''Art. 102. – 1. L'iscrizione a più albi delle professioni sanitarie dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, ad esclusione di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia e della professione di farmacista.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro''.».

15.0.5

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 102. – 1. L'iscrizione a più albi delle professioni sanitarie dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, ad esclusione di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli

esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia e della professione di farmacista.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000.

3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, è istituito, presso la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, un albo nel quale possono iscriversi le farmacie presso le quali gli esercenti le professioni o arti sanitarie svolgono le loro attività ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come novellato dalla presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificabili in euro 100.000, si provvede con corrispondenti risorse a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307''».

Art. 16.

16.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16- bis.

(Trattamento contrattuale di formazione specialistica per i farmacisti)

1. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante 'Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria'. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307'».

16.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Accesso programmato ai corsi di laurea in Farmacia)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al corso di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche».

16.0.3

PETRAGLIA, DIRINDIN, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie)

1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

16.0.4

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Accesso ai farmaci innovativi)

1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 della Legge II dicembre 2016, n. 232».

16.0.5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Soppressione delle equipollenze di cui al DM 30 gennaio 1998 e successive modifiche, nonché delle affinità di cui al DM 31 gennaio 1998)

1. Alla tabella B – Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, alle sezioni "Farmacia ospedaliera" e "Farmaceutica territoriale" le parole: "Farmacologia applicata", "Farmacologia", "Farmacognosia", "Farmacia industriale" e "Tossicologia" sono soppresse. La tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 è soppressa».

Art. 17.**17.1**

TAVERNA, GAETTI

*Sopprimere l'articolo.***G/1324-B/1/12**

ROMANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge è stato inserito, in sede di seconda lettura, dalla Camera dei Deputati;

esso reca norme in via diretta con riferimento ad alcuni profili della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Le norme di cui all'articolo 2 concernono in particolare: i comitati etici; il centro di coordinamento dei medesimi comitati; la tariffa a carico del promotore della sperimentazione; il contenuto minimo del contratto tra il promotore ed il centro clinico di ricerca;

i commi 7 e 8 dell'articolo 2 demandano ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'individuazione, secondo i criteri di cui al comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*), dei nuovi comitati etici territoriali, fino ad un massimo di 40, e disciplinano la procedura di nomina ed i relativi criteri;

considerato che,

nell'individuazione dei comitati etici territoriali si deve tenere conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*);

in particolare la lettera *c)* prevede che si debba tenere conto del «numero di sperimentazioni valutate in qualità di centro coordinatore nel corso dell'anno 2016»;

circoscrivere il numero di sperimentazioni, valutate come centro nel corso di un solo anno, risulta riduttivo ed inefficace;

impegna il Governo:

a prendere in considerazione le sperimentazioni valutate dal centro coordinatore nel corso di almeno un triennio (2014-2015-2016).

G/1324-B/2/12 (testo 2)

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, BELLOT

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

premesso che:

l'articolo del 6 del disegno di legge in discussione disciplina la procedura di individuazione ed istituzione di nuove professioni sanitarie;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato le nuove linee guida per una strategia sull'attività fisica nella regione europea per il periodo 2016 – 2025, elaborata alla luce degli obiettivi volontari attualmente stabiliti a livello mondiale dal *Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020* (Piano di azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020) dell'OMS, adottato nel maggio 2013 dalla Sessantaseiesima Assemblea Mondiale della Sanità. La strategia è fondata sull'attività fisica quale fattore trainante per la salute e il benessere della Regione europea, con particolare attenzione all'incidenza di malattie non trasmissibili associate a livelli insufficienti di attività fisica e a comportamenti sedentari;

i benefici per la salute derivanti dall'attività fisica, ampiamente dimostrati dall'evidenza scientifica, comprendono un minor rischio di contrarre malattie cardiovascolari, ipertensione e diabete, svolge un ruolo importante nella gestione di talune affezioni croniche e produce effetti positivi anche sulla salute mentale riducendo le reazioni da stress, ansia e depressione;

le facoltà di scienze delle attività motorie e sportive sono attivate presso le facoltà di Medicina e Chirurgia. Le competenze acquisite, anche nella laurea di primo livello, permettono ai dottori in scienze motorie di contribuire alla promozione della prevenzione della salute, inoltre il laureato in scienze motorie può svolgere un ruolo determinante all'interno di equipe riabilitative multidisciplinari valorizzando al meglio la fase post-rieducativa;

la figura del laureato in scienze motorie, da sempre impegnato nella promozione della prevenzione della salute, è ad oggi ancora senza riconoscimento professionale;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

considerare positivamente le istanze che verranno presentate, ai sensi dell'articolo 6 del disegno di legge in discussione, e volte al riconoscimento delle professioni esercitate dai laureati in scienze motorie, in ragione del grave pregiudizio per la salute pubblica recato dall'esercizio di tali professioni da parte di soggetti non adeguatamente formati.

G/1324-B/2/12

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, BELLOT

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

premessi che:

l'articolo del 6 del disegno di legge in discussione disciplina la procedura di individuazione ed istituzione di nuove professioni sanitarie;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato le nuove linee guida per una strategia sull'attività fisica nella regione europea per il periodo 2016 – 2025, elaborata alla luce degli obiettivi volontari attualmente stabiliti a livello mondiale dal *Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020* (Piano di azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020) dell'OMS, adottato nel maggio 2013 dalla Sessantaseiesima Assemblea Mondiale della Sanità. La strategia è fondata sull'attività fisica quale fattore trainante per la salute e il benessere della Regione europea, con particolare attenzione all'incidenza di malattie non trasmissibili associate a livelli insufficienti di attività fisica e a comportamenti sedentari;

i benefici per la salute derivanti dall'attività fisica, ampiamente dimostrati dall'evidenza scientifica, comprendono un minor rischio di contrarre malattie cardiovascolari, ipertensione e diabete, svolge un ruolo importante nella gestione di talune affezioni croniche e produce effetti positivi anche sulla salute mentale riducendo le reazioni da stress, ansia e depressione;

le facoltà di scienze delle attività motorie e sportive sono attivate presso le facoltà di Medicina e Chirurgia. Le competenze acquisite, anche nella laurea di primo livello, permettono ai dottori in scienze motorie di contribuire alla promozione della prevenzione della salute, inoltre il laureato in scienze motorie può svolgere un ruolo determinante all'interno di equipe riabilitative multidisciplinari valorizzando al meglio la fase post-rieducativa;

la figura del laureato in scienze motorie, da sempre impegnato nella promozione della prevenzione della salute, è ad oggi ancora senza riconoscimento professionale;

impegna il Governo

a considerare positivamente le istanze che verranno presentate, ai sensi dell'articolo 6 del disegno di legge in discussione, e volte al riconoscimento delle professioni esercitate dai laureati in scienze motorie, in ragione del grave pregiudizio per la salute pubblica recato dall'esercizio di tali professioni da parte di soggetti non adeguatamente formati.

G/1324-B/3/12 (testo 2)

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, BELLOT

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

premesso che:

l'articolo del 6 del disegno di legge in discussione disciplina la procedura di individuazione ed istituzione di nuove professioni sanitarie;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato le nuove linee guida per una strategia sull'attività fisica nella regione europea per il periodo 2016-2025, elaborata alla luce degli obiettivi volontari attualmente stabiliti a livello mondiale dal *Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020* (Piano di azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020) dell'OMS, adottato nel maggio 2013 dalla Sessantaseiesima Assemblea Mondiale della Sanità. La strategia è fondata sull'attività fisica quale fattore trainante per la salute e il benessere della Regione europea, con particolare attenzione all'incidenza di malattie non trasmissibili associate a livelli insufficienti di attività fisica e a comportamenti sedentari;

le facoltà di scienze delle attività motorie e sportive sono attivate presso le facoltà di Medicina e Chirurgia. Le competenze acquisite, anche nella laurea di primo livello, permettono ai dottori in scienze motorie di contribuire alla promozione della prevenzione della salute;

l'indirizzo magistrale relativo alle Scienze motorie preventive e adattate consente ai laureati di secondo livello di utilizzare avanzati strumenti culturali metodo logici e tecnico pratici con ampi poteri decisionali e di autonomia. Le competenze acquisite con questo specifico indirizzo di laurea magistrale permettono a chi la consegue di progettare, gestire ed attuare programmi specifici dove l'esercizio fisico è concepito a fini rie-

ducativi per il mantenimento delle migliori condizioni di benessere psico-fisico e dello stato ottima le di salute, anche quale coadiuvante nel trattamento di specifiche patologie croniche che possono trarre beneficio dall'attività sportiva.

laureato magistrale in Scienze motorie preventive e adattate è in grado quindi di svolgere un ruolo fondamentale all'interno di un'equipe riabilitativa multidisciplinare che, comprendendo varie professionalità, ha come fine condiviso la costruzione di un progetto terapeutico riabilitativo che tenga conto di tutti gli aspetti del ripristino delle funzionalità motorie. Un'equipe che, interagendo nelle diverse fasi del trattamento, non dimentichi la fase post-rieducativa e di ri-atletizzazione;

considerato che:

la figura del laureato in scienze motorie, da sempre impegnato nella promozione della prevenzione della salute, è ad oggi ancora senza riconoscimento professionale;

un inquadramento normativo chiaro, che miri a coinvolgere personale qualificato nelle strutture dove si praticano a vario titolo attività motorie e sportive, combina la necessità di veder maggiormente tutelato il diritto alla salute attraverso la garanzia del corretto svolgimento delle attività fisico-motorie con l'esigenza conseguente di evitare che l'abuso di una professione così importante permetta a persone non qualificate di svolgere attività che potrebbero compromettere, anche seriamente, la salute di chi vi si affida;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

considerare positivamente le istanze che verranno presentate, ai sensi dell'articolo 6 del disegno di legge in discussione, da parte delle associazioni professionali rappresentative dei laureati magistrali in Scienze motorie preventive e adattate (LM-67).

G/1324-B/3/12

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, BELLOT

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

premesso che:

l'articolo del 6 del disegno di legge in discussione disciplina la procedura di individuazione ed istituzione di nuove professioni sanitarie;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato le nuove linee guida per una strategia sull'attività fisica nella regione europea per il pe-

riodo 2016-2025, elaborata alla luce degli obiettivi volontari attualmente stabiliti a livello mondiale dal *Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020* (Piano di azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020) dell'OMS, adottato nel maggio 2013 dalla Sessantaseiesima Assemblea Mondiale della Sanità. La strategia è fondata sull'attività fisica quale fattore trainante per la salute e il benessere della Regione europea, con particolare attenzione all'incidenza di malattie non trasmissibili associate a livelli insufficienti di attività fisica e a comportamenti sedentari;

le facoltà di scienze delle attività motorie e sportive sono attivate presso le facoltà di Medicina e Chirurgia. Le competenze acquisite, anche nella laurea di primo livello, permettono ai dottori in scienze motorie di contribuire alla promozione della prevenzione della salute;

l'indirizzo magistrale relativo alle Scienze motorie preventive e adattate consente ai laureati di secondo livello di utilizzare avanzati strumenti culturali metodo logici e tecnico pratici con ampi poteri decisionali e di autonomia. Le competenze acquisite con questo specifico indirizzo di laurea magistrale permettono a chi la consegue di progettare, gestire ed attuare programmi specifici dove l'esercizio fisico è concepito a fini rieducativi per il mantenimento delle migliori condizioni di benessere psico-fisico e dello stato ottima le di salute, anche quale coadiuvante nel trattamento di specifiche patologie croniche che possono trarre beneficio dall'attività sportiva.

laureato magistrale in Scienze motorie preventive e adattate è in grado quindi di svolgere un ruolo fondamentale all'interno di un'equipe riabilitativa multidisciplinare che, comprendendo varie professionalità, ha come fine condiviso la costruzione di un progetto terapeutico riabilitativo che tenga conto di tutti gli aspetti del ripristino delle funzionalità motorie. Un'equipe che, interagendo nelle diverse fasi del trattamento, non dimentichi la fase post-rieducativa e di ri-atletizzazione;

considerato che:

la figura del laureato in scienze motorie, da sempre impegnato nella promozione della prevenzione della salute, è ad oggi ancora senza riconoscimento professionale;

un inquadramento normativo chiaro, che miri a coinvolgere personale qualificato nelle strutture dove si praticano a vario titolo attività motorie e sportive, combina la necessità di veder maggiormente tutelato il diritto alla salute attraverso la garanzia del corretto svolgimento delle attività fisico-motorie con l'esigenza conseguente di evitare che l'abuso di una professione così importante permetta a persone non qualificate di svolgere attività che potrebbero compromettere, anche seriamente, la salute di chi vi si affida;

impegna il Governo:

a considerare positivamente le istanze che verranno presentate, ai sensi dell'articolo 6 del disegno di legge in discussione, da parte delle as-

sociazioni professionali rappresentative dei laureati magistrali in Scienze motorie preventive e adattate (LM-67).

G/1324-B/4/12

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premessso che

l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 individua due particolari modalità di distribuzione dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PH-T Prontuario della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) – territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/Regione sono distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge 147/2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale-territorio PHT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il tramite delle farmacie aperte al pubblico;

l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

considerato che

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all'AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1., lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.

G/1324-B/5/12

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

la prima versione del ddl conteneva una disposizione di modifica dell'articolo 102 del R.D. n. 1265/1934 (TULS), che, nel corso dell'iter alla Camera dei Deputati, è stata soppressa;

il citato articolo 102 stabilisce che "il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie".

la disposizione di modifica contenuta nel ddl approvato dal Senato, confermando il divieto di esercizio in farmacia solo per le professioni abilitate alla prescrizione di farmaci ed eliminandolo per le altre, intendeva favorire il processo, già da tempo in atto, di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio, recependo anche il più recente orientamento giurisprudenziale in merito;

invero, già nel 2009, con l'istituzione della farmacia dei servizi (Legge n. 69/2009, D.Lgs. n. 153/2009 e relativi decreti ministeriali attuativi) era stata legittimata la presenza in farmacia di altre professioni sanitarie, in particolare infermieri e fisioterapisti (D.M. 16 dicembre 2010-G.U. n. 90 del 19.4.2011);

successivamente, anche la giurisprudenza (cfr. TAR Umbria Perugia Sez. I, Sent. 25.7.2014, n. 421; Consiglio di Stato sentenza n. 3357/2017) ha precisato che l'art. 102 TULS deve intendersi limitato al divieto dell'esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria esclusivamente da parte dello stesso farmacista (c.d. «cumulo soggettivo»); al contrario, la norma non impedirebbe lo svolgimento, all'interno dei locali della farmacia, di attività di altri professionisti sanitari, con l'unica eccezione di quelli autorizzati alla prescrizione di farmaci in quanto in conflitto di interessi;

al riguardo, tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito che «il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l'esercizio di altre professioni o arti sanitarie (...) non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell'ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l'anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale».

considerato che

sarebbe opportuno, pertanto, ripristinare nel disegno di legge la disposizione modificativa dell'articolo 102 sopra citato, inizialmente prevista, anche alla luce dei numerosi Ordini del giorno, approvati negli ultimi anni dal Parlamento, che impegnano il Governo proprio ad intervenire sul tema, modificando la normativa ormai risalente ed attualizzandola alle più moderne esigenze di un nuovo contesto socio-sanitario;

impegna il Governo

ad valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative affinché sia ripristinata nel disegno di legge la disposizione modificativa dell'art. 102 del R.D. n. 1265/1934 (TULS) che conferma il divieto di esercizio in farmacia solo per le professioni abilitate alla prescrizione di farmaci ed eliminandolo per le altre, favorendo il processo di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio, recependo anche il più recente orientamento giurisprudenziale in merito.

G/1324-B/6/12

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premessi che:

la professione di farmacista, a seguito delle dinamiche evolutive che stanno interessando il settore sanitario ed, in modo particolare, il servizio di assistenza farmaceutica, ha ormai acquisito un vasto campo di azione che non è più esclusivamente quello di dispensazione dei medicinali;

oltre a possedere specifiche competenze in campo chimico e farmacologico, il farmacista è oggi in grado di fornire un'assistenza più ampia al paziente e di proporsi come vero e proprio punto di riferimento del percorso assistenziale;

grazie, infatti, alla diffusione capillare delle farmacie ed al rapporto fiduciario i farmacisti riescono ad instaurare con i cittadini, il farmacista è in grado di assicurare una vera e propria presa in carico del paziente;

trattandosi di un professionista direttamente coinvolto nel percorso assistenziale del paziente, in grado di favorire l'aderenza terapeutica e la corretta assunzione di farmaci, il farmacista è senz'altro in grado anche di supportare il paziente nell'adozione di un sano stile di vita e di un corretto modello di alimentazione;

peraltro, la Corte di Cassazione sezione VI penale, con sentenza n. 20281 del 28 aprile 2017, ha affermato che la prescrizione di diete, attività che rimane preclusa ai soggetti privi di competenza in tema sanitario, considerate le ricadute in termini di salute pubblica, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali, tra cui sono espressamente menzionati i farmacisti, per le quali è comunque prescritta l'acquisizione di una specifica abilitazione;

in virtù del percorso formativo proprio della professione il farmacista è in possesso di tutte le specifiche conoscenze chimico-farmacologiche richieste per l'elaborazione di un corretto regime alimentare;

pertanto, in tale ambito, il farmacista non deve necessariamente limitarsi a fornire consiglio o consulenze in campo alimentare ma può anche, a pieno titolo, dare il proprio contributo nell'elaborazione di diete con finalità salutari, nonché nell'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche;

impegna il Governo a

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile affinché sia previsto il coinvolgimento del farmacista nella elaborazione e promozione di diete con finalità salutari, nonché nell'attuazione di quelle con finalità terapeutiche.

G/1324-B/7/12

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premessi che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della Sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della Salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

il DM 10 agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il DM 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedaliera, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;

considerato che

come evidenziato nelle premesse del DM 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedali era garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale ed appare, in tal senso, necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al DM 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al DM 31 gennaio 1998 e successive modificazioni;

impegna il Governo

a sopprimere, relativamente alla valutazione delle specializzazioni, l'equipollenza prevista dalla tabella B – Area di Farmacia del DM 30 gennaio 1998 tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»;

a sopprimere altresì la tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

G/1324-B/8/12

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premessi che:

è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neolaureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;

il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;

nell'ambito dell'iniziativa *Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting*, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, è stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limitatamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;

i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per l'anno accademico 2017/2018 è fissato in 448 unità.

a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4000, ogni anno, si iscrivono agli Ordini;

appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;

considerato che

la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura,

impegna il Governo

ad introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

G/1324-B/9/12

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

con D.M. 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al D.M. 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e

successive modificazioni sia applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».

G/1324-B/10/12

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premessi che:

la scarsa aderenza alle prescrizioni mediche rappresenta la principale causa di inefficacia delle terapie farmaco logiche ed è associata ad un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, determinando un danno sia per la salute dei pazienti che per il sistema sanitario nazionale;

il rapporto OsMed 2015 ha registrato la permanenza di livelli di scarsa aderenza alle terapie e di inappropriatelyzza per alcune classi di farmaci (es. ipolipemizzanti, calcio-antagonisti, inibitori di pompa protonica), evidenziando la necessità di fare meglio sia per l'efficacia dei trattamenti sia per una migliore gestione delle risorse;

peraltro, recenti studi osservazionali rivelano che quasi il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento nei primi tre mesi di terapia ed oltre il 70% nei primi 6 mesi;

considerato che:

esistono diverse strategie per migliorare l'uso sicuro ed efficace dei farmaci e, in primis, l'aderenza alle prescrizioni, ma la ricerca in questo ambito non fornisce evidenze tali da distinguere in modo convincente quali siano efficaci e quali no;

in questo contesto, di fondamentale importanza appare, dunque, il coinvolgimento del farmacista nel monitoraggio e nella gestione della terapia farmaco logica: infatti, attraverso la presa in carico del paziente, il farmacista ha la possibilità di monitorare le modalità di assunzione dei medicinali per singola patologia e, in caso di criticità, intervenire per rettificare o evitare determinati errori ovvero per segnalare al medico di base o specialista eventuali situazioni critiche;

peraltro, l'articolo 1, commi 571-573, della legge 208/2015 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo finalizzato a finanziare la prima applicazione di un servizio di

aderenza alla terapia per i pazienti affetti da asma, al fine di accrescere i benefici terapeutici con conseguente riduzione dei costi per le relative spese sanitarie;

sarebbe opportuna, per la realizzazione delle linee programmate che del Ministero della salute in materia di aderenza alla terapia farmacologica e per la promozione del relativo servizio, l'istituzione in via ordinaria di un fondo per il finanziamento del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sarebbe altresì opportuna, al fine di evitare disomogeneità a livello locale, l'adozione da parte del Ministero di un decreto che contenga le linee guida per la corretta erogazione del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere le necessarie iniziative affinché:

sia promossa l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sia adottato, dal Ministero della Salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, un decreto recante le linee guida per la corretta erogazione del servizio di aderenza alla terapia;

sia istituito, in via ordinaria, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo «Prevenzione» del Fondo Sanitario Nazionale e assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

G/1324-B/11/12

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che

l'erogazione di nuovi servizi in farmacia è stata definita dal decreto legislativo n. 153 del 2009, che ha individuato una serie di prestazioni di grande utilità sociale e sanitaria da rendere accessibili ai cittadini in farmacia in regime di SSN;

si tratta di servizi quali la partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare, il monitoraggio dei pazienti cronici per migliorare l'efficacia delle terapie, l'effettuazione di screening di prevenzione di patologie di forte impatto sociale (diabete, tumore al colon retto) anche attraverso test diagnostici di prima istanza, le prestazioni di telemedicina (elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, refertati a distanza), la prenotazione di visite specialistiche ed esami, con possibilità di pagare il ticket e ritirare il referto in farmacia;

tali prestazioni agevolano enormemente il cittadino che non deve recarsi presso il presidio pubblico, lontano da casa e accessibile con orari limitati, ma può effettuarle comodamente nella farmacia sotto casa. L'utilità di tali servizi è particolarmente evidente nei piccoli centri lontani dai capoluoghi in cui hanno sede i Centri di offerta di servizi sanitari;

l'erogazione di questi servizi garantisce vantaggi economici rilevanti anche per le Regioni e le ASL in quanto consente di razionalizzare e di ridurre l'impegno organizzativo ed economico delle strutture pubbliche; inoltre, il coinvolgimento delle farmacie in particolare nelle attività di monitoraggio e assistenza dei pazienti cronici permette di migliorare l'efficacia delle terapie attraverso un corretto uso di farmaci e dispositivi, con il risultato di aumentare l'aderenza alla terapia (particolarmente bassa, ad esempio, nei pazienti affetti da patologie respiratorie a causa delle difficoltà d'uso dei *devices*) e di ridurre notevolmente i livelli di ospedalizzazione e di reospedalizzazione che, soprattutto per alcune categorie di pazienti (ad esempio, quelli colpiti da scompenso cardiaco), raggiunge livelli elevatissimi (oltre il 46% dei casi), determinando un ridotto livello di qualità di vita dei pazienti e un costo molto elevato per il SSN;

considerato che

attualmente l'erogazione dei nuovi servizi nelle farmacie avviene a macchia di leopardo sul territorio nazionale, perché non è stata rinnovata la convenzione farmaceutica nazionale, che deve definire i criteri generali e i principi per l'erogazione di tali servizi in regime di SSN, ma anche perché non sono stati individuati fondi specifici per consentire l'avvio dei nuovi servizi e per poterne dimostrare concretamente l'effettiva convenienza per i cittadini e per le ASL;

rilevato altresì che il rinnovo della convenzione, per la parte riguardante i nuovi servizi, peraltro, presenta alcune difficoltà, in quanto le modalità di definizione della remunerazione da destinare alle farmacie per l'erogazione di nuove prestazioni è subordinata a una complessa procedura di certificazione preventiva del risparmio ottenibile dalle ASL grazie all'affidamento dei servizi alle farmacie stesse;

al fine di valutare, dal punto di vista organizzativo e degli impatti, la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali della c.d. «farmacia dei servizi», nell'ambito delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, risulta quindi opportuno avviare una apposita sperimentazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare in tre regioni da individuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, una sperimentazione finalizzata a valutare, dal punto di vista organizzativo e degli impatti, la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali della cosiddetta «farmacia dei servizi»;

ad adottare le necessarie misure affinché sia stanziato un importo pari a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, nel limite del quale dovrà avvenire la suddetta sperimentazione.

Plenaria**515^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente*
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE comunica che le Commissioni 14^a e per le Questioni regionali hanno espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge.

La Commissione prende atto.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), dopo aver ricordato che il proprio Gruppo votò a favore del testo licenziato a suo tempo dal Senato, rimarca che durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento l'articolato è stato notevolmente peggiorato, specie nella parte inerente alla materia ordinistica.

Rileva che la posizione di aprioristica chiusura agli emendamenti espressa dalla Relatrice e dal Governo non ha consentito di apportare le necessarie migliorie al testo, né è sufficiente a supportare un voto favorevole l'accoglimento di ordini del giorno, alcuni peraltro con la formula di impegno affievolito «valutare la possibilità di».

Pertanto, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore AIELLO (*AP-CpE-NCD*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

La senatrice DIRINDIN (*Art.1-MDP*) dà atto che il provvedimento presenta alcuni aspetti certamente positivi, principalmente nelle parti in

cui esso riconosce pari dignità a tutti i professionisti che operano nel settore sanitario. Inoltre, a giudizio dell'oratrice, il testo è stato notevolmente migliorato nel corso dell'esame parlamentare, a fronte di un articolato iniziale estremamente disomogeneo: nell'opinione dell'oratrice ciò è frutto, in larga parte, del lavoro svolto dalla Commissione sotto la regia della Presidente relatrice, mentre non è stato particolarmente rilevante, nel corso dell'*iter*, il contributo del Governo.

Ciò posto, esprime il convincimento che gli aspetti negativi prevalgano complessivamente su quelli positivi; in particolare, reputa discutibile il conferimento di una delega legislativa al Governo nello scorcio finale della legislatura.

Pertanto, in conformità con la posizione assunta dal proprio Gruppo alla Camera, dichiara voto di astensione.

Il senatore BIANCO (*PD*), richiamate le considerazioni già svolte in sede di discussione generale, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Il senatore GAETTI (*M5S*) osserva che permangono numerose criticità nella parte del testo che attiene alla sperimentazione clinica, criticità che non è stato possibile superare a causa del parere contrario espresso dalla Relatrice e dalla rappresentante del Governo su tutti gli emendamenti migliorativi. Ribadisce le proprie perplessità riguardo alle disposizioni concernenti gli ordini professionali, ritenuti enti di dubbia utilità e forieri di costi non irrilevanti per gli iscritti; nonché in merito all'articolo che dispone in tema di dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Tanto premesso, dichiara voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

La PRESIDENTE fa rilevare, incidentalmente, che diversi degli emendamenti presentati dal Gruppo Movimento 5 stelle sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), pur sottolineando a sua volta che le modifiche introdotte dall'altro ramo non sono state migliorative, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, confidando nell'attuazione, da parte del Governo, degli ordini del giorno G/1324-B/2/12 (testo 2) e G/1324-B/3/12 (testo 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce infine mandato alla Relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1324-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati con autorizzazione alla richiesta di svolgimento di relazione orale.

La seduta termina alle ore 13,55.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 6 dicembre 2017

Plenaria**303^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, già esaminato in prima lettura, e si sofferma sulle parti modificate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 2 riguarda l'istituzione, presso l'AIFA, del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici. L'articolo 3 delega il Ministro della salute a predisporre, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina di genere. Viene soppresso l'articolo sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza riferiti al controllo del dolore nel parto e alla medicina di genere. L'articolo 5 prevede l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'articolo 6 modifica la disciplina vigente sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie, che dovrà avvenire in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea, ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni. L'articolo 7 demanda a tale procedura l'individuazione delle nuove professioni di osteopata e di chiropratico. L'articolo 12 inasprisce le sanzioni per il reato di esercizio abusivo della professione. L'articolo 15, comma 2, prevede, per gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese

non appartenente all'Unione europea che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportino lo svolgimento di attività clinica presso istituti sanitari, la possibilità di essere temporaneamente autorizzati allo svolgimento di tali attività.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (n. 474)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, riferisce che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in attuazione della delega al Governo, prevista dall'articolo 5 della legge n. 154 del 2016, per l'emanazione di un testo unico in materia di controlli sulla produzione biologica, in attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007. Lo schema di decreto dà attuazione anche alla delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170).

Lo schema di decreto prevede, in particolare: agli articoli 1 e 2, l'ambito di applicazione e le definizioni; all'articolo 3, che il Ministero delle politiche agricole deleghi i compiti di controllo agli organismi di controllo ed eserciti i compiti di autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione e della vigilanza; all'articolo 4, i requisiti che gli organismi di controllo devono rispettare per essere autorizzati dal Ministero a svolgere le attività di controllo e i limiti di competenze delle stesse attività; all'articolo 5, le competenze dettagliate delle attività di controllo; all'articolo 6, gli obblighi in capo agli organismi di controllo; all'articolo 7, le condizioni di sospensione e revoca dell'autorizzazione; all'articolo 8, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli organismi di controllo; all'articolo 9, gli obblighi in capo agli operatori del settore biologico; all'articolo 10, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli operatori; agli articoli 11 e 12, le procedure di irrogazione e di pagamento delle sanzioni; agli articoli 13 e 14, le disposizioni transitorie e di abrogazione.

Dopo aver rilevato che lo schema non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra uno schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi. Il primo relativo all'opportunità che le disposizioni riprodotte testualmente dal regolamento siano sostituite da corrispondenti rinvii al testo del regolamento, peraltro di per sé già vigente nell'ordinamento nazionale. Il secondo, relativo al-

l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, un rinvio non recettizio alle norme di certificazione UNI/CEI/EN, tra i requisiti per l'accreditamento degli organismi di controllo. Il terzo, relativo all'opportunità di prevedere che l'accreditamento degli organismi di controllo sia effettuato presso l'organismo nazionale di accreditamento. Il quarto rilievo si riferisce all'opportunità di rivedere, in generale, l'entità delle sanzioni previste agli articoli 8 e 10 in quanto non risultano adeguatamente dissuasive per gli importi minimi.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2957) Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che conferisce una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, indicando una serie di criteri specifici di delega.

La delega dovrà essere esercitata entro sei mesi e dovrà prevedere un adeguato periodo transitorio per le concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori. La normativa delegata dovrà rispettare l'ordinamento europeo, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE e al principio del legittimo affidamento, e dovrà, inoltre, rispettare i principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali, nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nel settore. Dovranno essere stabiliti limiti minimi e massimi di durata delle concessioni e occorrerà prevedere che un operatore possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, per garantire un'adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta. Do-

vranno, inoltre, essere rideterminati i canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari.

La relatrice illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, evidenziando che, sulla materia delle concessioni demaniali marittime – già oggetto di procedure di infrazione, poi successivamente archiviate – il quadro normativo europeo è compendiato nella sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15). Premesso che le concessioni demaniali marittime e lacuali rilasciate dalle autorità pubbliche e che mirano allo sfruttamento di un'area demaniale a fini turistico-ricreativi possono essere qualificate come «autorizzazioni», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123/CE, la Corte di giustizia distingue se le autorizzazioni in questione possano essere concesse in numero illimitato oppure limitato perché vi è scarsità del bene. Se vi è scarsità delle risorse naturali, si applica l'articolo 12 della direttiva servizi, il quale prescrive che il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità. Se invece la scarsità di risorse non v'è, vengono in rilievo le norme di diritto primario. In tali casi, trattandosi comunque di concessioni riguardanti un diritto di stabilimento in area demaniale finalizzato a uno sfruttamento economico per fini turistico-ricreativi, va applicato l'articolo 49 del TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, se la concessione presenta «*un interesse transfrontaliero certo*».

Il disegno di legge in esame è pienamente coerente con i ricordati principi espressi dalla Corte di giustizia e servirà a fornire una disciplina compiuta delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, resasi da tempo necessaria per assicurare agli operatori del settore un quadro normativo chiaro, certo e rispettoso della normativa europea.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) osserva come non sia stata effettuata alcuna verifica in merito alle zone del territorio nazionale che presentino risorse naturali scarse e in cui quindi possa essere applicato l'articolo 12 della direttiva servizi. Preannuncia il suo voto contrario.

La senatrice ANITORI (*AP-CpE-NCD*), nel preannunciare il suo voto favorevole, ritiene tuttavia necessario prevedere un lungo periodo transitorio per le attività in essere, al fine di tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali, e rivedere i criteri di stima dei canoni pertinenziali, al fine di rendere il pagamento sostenibile da parte delle imprese del settore.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) manifesta la contrarietà del suo gruppo al disegno di legge. La delega è eccessivamente ampia e non assicura l'effettività della concorrenza nel settore, posto che è concreto il rischio che

pochi operatori possano rendersi affidatari di un rilevante numero di concessioni. Auspica quindi profonde modifiche al testo dell'articolato, anche attraverso un serio confronto con le regioni e le autonomie locali.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) ritiene che il provvedimento non tuteli a sufficienza le imprese del settore turistico-ricreativo, pregiudicate in particolare dal criterio dell'interesse transfrontaliero certo, che legittimerebbe in ogni caso lo svolgimento di procedure competitive, senza contemperamento con gli affidamenti in essere. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La relatrice CARDINALI (*PD*), intervenendo in sede di replica, osserva che la concorrenza nel settore va comunque rispettata in applicazione diretta dei principi europei e che con il testo in esame si razionalizza la normativa per contemperare al meglio gli evocati principi europei con il legittimo affidamento degli operatori del settore.

Il PRESIDENTE, quindi, verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1324-B

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

richiamati i pareri espressi, in prima lettura, sul testo e sugli emendamenti, rispettivamente il 22 luglio 2014 e il 19 novembre 2014;

considerate le parti modificate dalla Camera dei deputati e in particolare:

– il nuovo articolo 2, concernente l'istituzione, presso l'AIFA, del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività dei comitati etici territoriali, di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano, in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 536/2014;

– il nuovo articolo 3, che delega il Ministro della salute a predisporre, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina di genere, mediante pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere, in modo omogeneo sul territorio nazionale;

– la soppressione dell'ex articolo 2 sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza riferiti al controllo del dolore nel parto e alla medicina di genere;

– il nuovo articolo 5 che prevede l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, a cui riconduce i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Inoltre demanda ad accordi con le regioni per l'individuazione di nuovi profili sociosanitari;

– il nuovo articolo 6 che modifica la disciplina vigente sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie, che dovrà avvenire in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea, ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni. L'articolo 7 demanda a tale procedura l'individuazione delle nuove professioni di osteopata e di chiropratico, modificando gli ex articoli 4 e 5 che invece ne stabilivano in via diretta l'istituzione;

– l'articolo 12 (ex articolo 9), modificato dalla Camera, in cui vengono ulteriormente inasprite le sanzioni per il reato di esercizio abusivo di una professione;

– l'articolo 15, comma 2, inserito dalla Camera, che prevede, per gli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi), in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportino lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la possibilità di essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di tali attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 474

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in attuazione della delega al Governo, prevista dall'articolo 5 della legge n. 154 del 2016 recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», per l'emanazione di un testo unico in materia di controlli sulla produzione biologica, in attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007. Lo schema di decreto dà attuazione anche alla delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per la violazione di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati entro l'entrata in vigore di tale legge;

rilevato che:

– il regolamento (CE) n. 834/2007, all'articolo 2, demanda agli Stati membri l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore e stabilisce che gli organismi di controllo debbano essere enti terzi indipendenti;

– lo stesso regolamento stabilisce, inoltre, agli articoli 27 e seguenti, che in caso di irregolarità o infrazione, l'organismo di controllo debba applicare «misure correttive appropriate e tempestive», e non obbliga all'adozione di disposizioni sanzionatorie giurisdizionali;

– il regolamento della Commissione (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007, prevede all'articolo 91 che gli Stati membri adottino le misure e le sanzioni necessarie per impedire l'uso fraudolento delle indicazioni biologiche nell'etichettatura dei prodotti;

– i due predetti regolamenti europei non stabiliscono procedure specifiche in materia di accreditamento degli organismi di controllo, lasciando gli Stati membri liberi di decidere se applicare la procedura dell'organismo nazionale di accreditamento, definita con il regolamento (CE) n. 675/2008 «che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti»;

considerato che lo schema di decreto prevede, in particolare:

– agli articoli 1 e 2, l'ambito di applicazione e le definizioni;

– all'articolo 3, che il Ministero delle politiche agricole, in qualità di autorità competente, delega i compiti di controllo agli organismi di con-

trollo ed esercita i compiti di autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione e della vigilanza. La stessa vigilanza e lo stesso controllo sono esercitati anche dalle Regioni e dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (ex Corpo forestale dello Stato), mentre il necessario coordinamento dovrà essere assicurato mediante la stipula di protocolli d'intesa;

- all'articolo 4, i requisiti che gli organismi di controllo devono rispettare per essere autorizzati dal Ministero a svolgere le attività di controllo e i limiti di competenze delle stesse attività. Tra i requisiti vi è anche quello di essere «accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN 17065/2012, ai sensi della normativa europea e nazionale vigente». L'autorizzazione, ai sensi del comma 4, ha durata quinquennale. I commi 8 e 9, a fini di trasparenza e di prevenzione di conflitti di interesse, stabiliscono l'esclusività dell'attività di controllo e l'obbligo di rotazione quinquennale degli operatori sottoposti al controllo;

- all'articolo 5, le competenze dettagliate delle attività di controllo;

- all'articolo 6, gli obblighi in capo agli organismi di controllo;

- all'articolo 7, le condizioni di sospensione e revoca dell'autorizzazione;

- all'articolo 8, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli organismi di controllo;

- all'articolo 9, gli obblighi in capo agli operatori del settore biologico;

- all'articolo 10, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli operatori;

- agli articoli 11 e 12, le procedure di irrogazione e di pagamento delle sanzioni;

- agli articoli 13 e 14, le disposizioni transitorie e di abrogazione;

valutato che lo schema in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che le disposizioni riprodotte testualmente dal regolamento, come alcune definizioni all'articolo 2 (come «biologico», «operatore» e «conversione»), siano sostituite da corrispondenti rinvii al testo del regolamento, peraltro di per sé già vigente nell'ordinamento nazionale, al fine di assicurare maggiore certezza del diritto e di evitare di dover intervenire con disposizioni correttive in caso di modifiche al regolamento;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, un rinvio non recettizio alle norme di certificazione UNI/CEI/EN, tra i requisiti per l'accreditamento degli organismi di controllo, come lo stesso articolo 27, paragrafo 5, del regolamento, che fa riferimento alla «versione più recente pubblicata»;

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, che l'accreditamento degli organismi di controllo, richiesto ai fini dell'autorizzazione del Ministero, sia effettuato presso l'organismo nazionale di accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, alla stregua di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (considerando n. 49);

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di rivedere, in generale, l'entità delle sanzioni previste agli articoli 8 e 10 in quanto non risultano adeguatamente dissuasive per gli importi minimi e, in particolare, nello specifico riconsiderare la disposizione del comma 3 dell'articolo 10 che prevede una sanzione minima di soli 300 euro per utilizzo non conforme del logo comunitario di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2957

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che esso conferisce una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, indicando una serie di criteri specifici di delega;

rilevato, in particolare, che:

– la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi e dovrà prevedere un adeguato periodo transitorio per le concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;

– la normativa dovrà rispettare l'ordinamento europeo, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE e al principio del legittimo affidamento;

– la normativa dovrà, inoltre, rispettare i principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nel settore;

– nell'esercizio della delega dovranno essere stabiliti limiti minimi e massimi di durata delle concessioni e prevedere che un operatore possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, per garantire un'adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta;

– dovranno, inoltre, essere rideterminati i canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari;

– i dati sulle concessioni e sui relativi canoni dovranno essere resi pubblici sui siti internet dei comuni e dei concessionari,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni. Sulla materia delle concessioni demaniali marittime – già oggetto di procedure di infrazione, poi successivamente archiviate – il quadro normativo europeo è compendiato nella sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 2016 (cause riunite C-458114 e C-67/15).

Si è in quella sede affermato che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza; e in particolare di un'adeguata pubblicità ciò equivalendo «a un loro rinnovo automatico, che è escluso dai termini stessi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123» (punto 50 della sentenza). Né può essere invocato in generale il principio del legittimo affidamento. Questo può venire in rilievo in base ad una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e abbia effettuato i relativi investimenti (punto 56). Allo stesso modo, è stato ritenuto violato l'articolo 49 del TFUE che nel caso in cui le concessioni demaniali pubbliche per attività turistico-ricreative presentino un interesse transfrontaliero certo, non consente a una normativa nazionale di prevedere una proroga automatica di tali concessioni (punto 74).

Ai fini della disciplina del disegno di legge in titolo, occorre valutare i punti rilevanti della decisione.

Per il considerando n. 39 della direttiva 2006/123/CE, la nozione di «regime di autorizzazione» comprende, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di concessioni. Quindi, le concessioni demaniali marittime e lacuali rilasciate dalle autorità pubbliche e che mirano allo sfruttamento di un'area demaniale a fini turistico-ricreativi possono essere qualificate come «autorizzazioni», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123/CE, in quanto costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività economica (punti 39-41). Essendo atti di autorizzazione a esercitare un'attività economica in un'area demaniale, le dette concessioni non rientrano nella categoria delle concessioni di servizi.

Ciò ammesso in linea di principio, la Corte di giustizia ritiene che spetti ai giudici nazionali verificare – e quindi al legislatore nazionale prefigurare – se le autorizzazioni in questione possano essere concesse in numero illimitato oppure limitato perché vi è scarsità del bene.

Se vi è scarsità delle risorse naturali, si applica l'articolo 12 della direttiva servizi, il quale prescrive che il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità.

In tali casi, una nonna di diritto interno che prorogasse in maniera generale la durata delle concessioni, ciò equivalendo a un rinnovo automatico, renderebbe impossibile la procedura competitiva di cui all'articolo 12 della direttiva servizi e configurerebbe una incompatibilità con la citata direttiva.

La Corte richiama il paragrafo 3 dell'articolo 12 della direttiva, che ammette che gli Stati membri possano tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi d'interesse generale. Tra questi può rientrare la necessità di tutelare illegittimo affidamento del concessionario, ma solo al momento di stabilire le regole della procedura, con una valutazione caso per caso, che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti (punto 56).

Se invece la scarsità di risorse non v'è, vengono in rilievo le norme di diritto primario. In tali casi, trattandosi comunque di concessioni riguardanti un diritto di stabilimento in area demaniale finalizzato a uno sfruttamento economico per fini turistico-ricreativi, va applicato l'articolo 49 del TFUE, relativo alla libertà di stabilimento. Per la Corte, se la concessione presenta «*un interesse transfrontaliero certo*», il suo mancato rilascio attraverso una procedura trasparente di gara costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta concessione. Questo interesse transfrontaliero certo, rende necessario aggiudicare le concessioni con procedure non discriminatorie e trasparenti.

Il disegno di legge in esame è pienamente coerente con i ricordati principi espressi dalla Corte di giustizia e servirà a fornire una disciplina compiuta delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, resasi da tempo necessaria per assicurare agli operatori del settore un quadro normativo chiaro, certo e rispettoso della normativa europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 6 dicembre 2017

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e nota di variazioni

(C. 4768 Governo e C. 4768/I, approvati dal Senato)

(Parere alla V Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla V Commissione Bilancio della Camera, sul disegno di legge C. 4768, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 8 novembre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

A seguito dell'esame presso il Senato, le disposizioni della sezione I sono ora confluite in un unico articolo, composto da 684 commi.

Nella relazione, richiama le disposizioni di maggior interesse per i profili di competenza della Commissione.

Il comma 21 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si consente altresì ai

Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.

Il comma 39 interviene sulla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, prevedendo la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai Comuni e dalle Città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziare per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

Il comma 102 disciplina l'adesione a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano.

I commi 166 e 167 istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari siano stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso.

Il commi da 235 a 248 , al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, prevedono la nomina di un Commissario straordinario a cui è affidato il compito di provvedere all'attuazione del piano degli interventi necessari. Sono, altresì, disciplinate le procedure per la predisposizione e l'approvazione del piano, i compiti e i poteri attribuiti al Commissario (tra cui le funzioni di stazione appaltante), nonché i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale. Ulteriori norme sono volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il comma 261 prevede che le Regioni procedano alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato (accreditati nell'ambito del Servizio sanitario regionale), al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni di tali istituti, anche con riferimento alle prestazioni rese in favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quella di appartenenza della struttura dell'istituto (nell'ambito della mobilità sanitaria interregionale). Resta fermo il rispetto della normativa vigente relativa ai rapporti della Regione con le strutture pubbliche e private accreditate nonché dei vincoli finanziari vigenti.

Il comma 262 estende alcuni termini previsti dalla normativa vigente in materia di interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, già definiti per razionalizzare l'utilizzo delle risorse per il finanziamento degli accordi di programma sottoscritti da Regioni e Province autonome.

I commi 263 e 264 demandano ad un decreto del Ministro della salute l'istituzione della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie.

patie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, e la definizione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.

I commi da 266 a 270 dettano disposizioni in merito alla dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), autorizzando, per il biennio 2018-2019, lo svolgimento di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale.

Il comma 275, in relazione al passaggio dai Comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria.

Il comma 291 è volto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cd. «legge orientamento»).

I commi da 309 a 312 destinano risorse per lo svolgimento delle funzioni delle Autorità di bacino distrettuali e per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché autorizzano l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ad assumere personale e prorogano l'applicazione del contratto collettivo nazionale per le Regioni e gli enti locali a favore del personale delle autorità di bacino distrettuali.

I commi 393 e 394 aggiungono ai finanziamenti attualmente previsti l'assegnazione, per l'anno 2018, di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, e di 2 milioni di euro in favore degli altri Comuni del cratere sismico, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

Il comma 396 attribuisce ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) delle Regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia, la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. Il limite massimo di spesa complessiva è aumentato da 200 a 350 milioni di euro. I commi da 397 a 399 prorogano fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni per la zona franca urbana nei Comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016. I commi da 404 a 407 prevedono, per gli enti locali

di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012, la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

I commi da 410 a 412 prevedono che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. I soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018. L'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili è prorogata fino all'anno d'imposta 2018.

Il comma 413 incrementa di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 la dotazione del Fondo per la ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012. Viene altresì consentito al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato, di rimborsare i costi per le assunzioni di personale, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per il 2019 (comma 414, anch'esso inserito al Senato).

I commi 415 e 416 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dal sisma del 21 agosto 2017; viene prevista una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni per il 2020..

I commi da 421 a 424 dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.

I commi da 425 a 427 intervengono sul concorso da parte delle Regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il comma 426 riduce l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica (per un importo di 100 milioni di euro) e stabilisce che detto concorso dovrà essere realizzato mediante il contributo (introdotto al comma 425) finalizzato alla riduzione del debito regionale (pari a 2 miliardi di euro), il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria (per 94,10 milioni) e, per la restante parte (300 milioni), la riduzione di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi secondo quanto sarà previsto con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Qualora non si pervenga all'intesa entro i prescritti termini, è previsto il potere sostitutivo del Governo.

Il comma 428 rinvia di un anno, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni come

attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009. Si tratta in particolare dell'attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione dei fondi perequativi.

I commi da 429 a 432 consentono alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci attuali), rideterminandolo in quote costanti.

I commi 433 e 434 recano un intervento di semplificazione in ordine ai documenti allegati al bilancio di previsione, con riguardo in particolare al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio. Elimina inoltre l'obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.

I commi da 435 a 439 regolano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti territoriali competenti.

Il comma 440 integra le disposizioni contabili relative agli interventi per i terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017), al fine di prevedere una verifica dell'andamento degli oneri connessi agli eventi sismici. In base agli esiti della verifica, verrà determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare alle Regioni colpite, destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.

I commi 441, 443 e 451 prevedono il trasferimento alla Regione – o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego – di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego. Il comma 444 disciplina la possibilità di stabilizzazione, presso la Regione o agenzia o ente regionale suddetto, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, o presso l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore. I commi 442, 445 e 452 recano gli stanziamenti per l'attuazione dei commi summenzionati e disciplinano la procedura per i trasferimenti delle risorse finanziarie alle Regioni. I commi da 446 a 448 introducono alcune norme in materia di comunicazione di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del mercato del lavoro.

I commi 449 e 450 istituiscono un Fondo per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto *superticket*), con una dotazione annua di 60 milioni di euro. La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Nel riparto dovranno essere privilegiate le Regioni in cui siano

state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte misure alternative regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

Il comma 453 attribuisce alle Regioni un contributo a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015.

I commi da 456 a 459 istituiscono un fondo di 60 milioni di euro annui dal 2018 in favore delle autonomie speciali, stabiliscono il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per quelle di tali autonomie cui continuavano ad applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno ed, infine, escludono alcune tipologie di spesa dal calcolo della spesa corrente della Regione Siciliana.

I commi da 460 a 462 modificano, con decorrenza 1° gennaio 2018, le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La nuova disciplina indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle Province. Viene inoltre previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle Province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle Province per l'emanazione degli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il comma 463, reca disposizioni per promuovere l'avvio di una procedura affinché la regione Sardegna, in ragione della propria condizione di insularità, possa godere delle condizioni di specialità che l'ordinamento dell'Unione europea riserva alle regioni ultraperiferiche.

Il comma 464 destina risorse in favore di Province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e Città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'articolo 20 del decreto-legge n. 50/2017 che il comma 465 intende sopprimere).

Il comma 466 destina un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle Province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione.

Il comma 467 dispone un contributo alla regione Sardegna pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019.

I commi da 468 a 477 dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai Comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza

degli edifici e del territorio degli enti locali. Vengono disciplinate, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari (comma 468), le modalità di presentazione della richiesta (comma 469) e di assegnazione del contributo (comma 470), gli obblighi cui è tenuto il Comune beneficiario (comma 472), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 473) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 474), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (commi 475 e 476). Il comma 477 è diretto a riconoscere ai piccoli Comuni un contributo pari a 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di medesimi interventi in favore dei piccoli Comuni.

I commi 478 e 479 incrementano la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

I commi 480 e 481 mirano a favorire la fusione di Comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli Comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura.

I commi 482 e 483 attribuiscono ai Comuni un contributo nel 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo di 300 milioni complessivi, da attribuire ai Comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i Comuni dell'analogo contributo assegnato per l'anno 2017.

Il comma 484 interviene, incrementandone le risorse, sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui sono stati assegnati spazi finanziari agli enti locali (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all'edilizia scolastica – ed alle Regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate le procedure di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziare da parte degli enti richiedenti. L'articolo aumenta lo stanziamento previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Inoltre esso inserisce una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'impiantistica sportiva, apporta alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari dai Comuni facenti parte di un'unione di Comuni e, infine, introduce al primo dei criteri prioritari per l'assegnazione degli spazi finanziari in questione una ulteriore tipologia di interventi, relativa ad interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale universitaria oggetto di cofinanziamenti ai sensi di disposizioni vigenti.

Il comma 485 abroga alcune disposizioni contenute nel D.L. n. 112/2008 (ai commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis), finalizzate a tenere sotto controllo la dinamica di crescita dello stock di debito del comparto degli enti locali, in quanto superate dai vincoli introdotti dalla nuova contabilità

armonizzata nonché dall'applicazione del principio del pareggio di bilancio.

Il comma 486 introduce la possibilità per il Commissario per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020-febbraio 2021) di ridurre diversi termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché di fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano.

Il comma 487 estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica «misto» per Regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720/1984.

Il comma 490 richiede alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* la presentazione alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale di una relazione biennale sullo stato di attuazione delle norme in materia di federalismo fiscale, con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.

Il comma 491 interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, riducendo la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire negli anni 2018 e 2019 tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*.

Il comma 492 dispone che le somme accantonate sul fondo di solidarietà comunale, non utilizzate per eventuali conguagli ai Comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo stesso, siano destinate ad incrementare i contributi a favore delle fusioni dei Comuni.

Il comma 493 introduce un ulteriore criterio, rispetto a quelli già previsti – per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 492, consistente nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il comma 494 è mirato alla semplificazione della disciplina del documento unico di programmazione semplificato, che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono presentare annualmente entro il 31 luglio.

Il comma 495 incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (arti-

colo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

I commi 496 e 497 prevedono la possibilità, per specifiche Regioni, di introdurre misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età (o con più di 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi), in particolare estendendo nel 2018 l'esonero contributivo disposto per la generalità dei neo assunti dal precedente comma 50, sia riguardo alla percentuale dello sgravio contributivo, sia riguardo alla sua entità economica (comunque entro il limite massimo di 8.060 euro annui).

I commi 498 e 499 incrementano di 91,2 milioni, di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla «Strategia per le Aree interne» a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

I commi 500-506 dispone l'istituzione di un fondo denominato «Fondo imprese Sud» a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020.

I commi 507 e 508 autorizzano il commissario liquidatore dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania) a stipulare transazioni per accelerare le procedure di liquidazione del suddetto ente. Si dettano inoltre disposizioni per la costituzione di un nuovo soggetto gestore delle infrastrutture regionali per le risorse idriche del Sud. In particolare, si disciplinano alcuni aspetti relativi alla partecipazione delle Regioni interessate alla costituenda società, allo Statuto, alla gestione di eventuali attività e passività residue dalla liquidazione dell'EIPLI, alla tariffa idrica da applicare agli utenti.

I commi da 557 a 560 riducono – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

I commi da 634 a 639 istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo progettazione degli enti locali e ne disciplinano il funzionamento, la gestione, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati. La dotazione finanziaria del fondo, quantificata in 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, è destinata al cofinanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Si stabilisce inoltre una riduzione di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dell'autorizzazione di spesa relativa al c.d. Fondo investimenti (di cui al comma 140 della L. 232/2016), relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi fi-

nanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie.

I commi da 658 a 661 istituiscono il Parco del Delta del Po, modificando la legge quadro in materia di aree protette. Si interviene poi in materia di aree marine di reperimento, ridenominate di Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli e Capo Spartivento, prevedendo per l'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine il finanziamento entro limiti massimi di spesa di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018 e finanziando con 300.000 euro ciascuna riserva a decorrere dall'esercizio 2019 il loro funzionamento.

I commi da 662 a 664 istituiscono i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino). L'istituzione e il primo avviamento dei parchi sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018. Il funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

Il comma 665, lettera *a*), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane).

La lettera *c*) del comma 666 dispone l'applicazione per l'esercizio finanziario 2018 della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

La lettera *d*) del comma 666 dispone la proroga del termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, fissandolo al 31 dicembre 2018.

Il comma 667 estende all'anno 2018 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

Il comma 680 reca una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con otto osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

S. 2930, approvato dalla Camera

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 13^a del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, sul disegno di legge S. 2930, recante «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche», approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 19 novembre 2013, nel corso dell'esame presso la Camera.

Il disegno di legge, costituito da due articoli, prevede l'emanazione di un regolamento volto a coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità.

Richiamando per il resto la relazione già svolta nel corso dell'esame in prima lettura, segnala le modificazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera.

È stato inserito il Ministro della salute tra i Ministri tenuti ad esercitare il potere di proposta ai fini dell'emanazione del regolamento (art. 1, comma 1).

Tra i compiti affidati alla Commissione permanente ricostituita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è stato aggiunto quello di «elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini».

Al medesimo comma 3 dell'articolo 1, è stato richiesto anche il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della nomina, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei membri della predetta Commissione.

All'articolo 1, è stato aggiunto un apposito comma (comma 4) volto a prevedere la presentazione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione annuale alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione permanente.

È stato, infine, aggiunto l'articolo 2, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

S. 1324-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera
(Parere alla 12^a Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 12^a Commissione Igiene e Sanità del Senato, sul disegno di legge S. 1324-B, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il parere in data 17 settembre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato in prima lettura, e in data 3 ottobre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.

Tra le modificazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera, segnala quelle relative all'articolo 2, che istituisce e disciplina il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici:

al comma 1, è stata soppressa la previsione sulla base della quale l'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) si sarebbe avvalsa del Centro di coordinamento nell'elaborazione di specifiche linee guida concernenti gli aspetti scientifici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014;

al comma 4, è stato previsto che il Centro di coordinamento sia composto da un massimo – anziché da un minimo – di 15 componenti;

al medesimo comma 4, è stata introdotta la previsione per la quale alle riunioni del Centro di coordinamento partecipano di diritto i presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e dell'Istituto superiore di sanità;

è stato inserito un apposito comma (comma 13) al fine di coordinare con l'articolo in esame l'art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 211 del 2003, il quale prevede che l'Osservatorio sulle sperimentazioni operante presso la Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza svolga, tra l'altro, funzioni di supporto alle attività dei comitati etici territoriali (anziché – come nella formulazione vigente – dei comitati etici locali);

è stato infine inserito un comma (comma 16) recante clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 8,20.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

Audizione del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini
(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano BONACCINI, *Presidente della Regione Emilia-Romagna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Leana PIGNEDOLI (*PD*) e il deputato Michele MOGNATO (*MDP*).

Stefano BONACCINI, *Presidente della Regione Emilia-Romagna*, risponde ai quesiti posti.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il Presidente della Regione Emilia-Romagna e i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

La seduta termina alle ore 9.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 9 alle ore 9,05.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e nota di variazioni (C. 4768 Governo e C. 4768/I, approvati dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4768, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 8 novembre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il disegno di legge di bilancio è riconducibile nel suo complesso alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e «tutela della concorrenza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.) e alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione) delle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» e «tutela della concorrenza» «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica» (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008);

preso atto dell'orientamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) sul provvedimento in esame manifestato nel corso delle audizioni presso le Commissioni bilancio di Senato e Camera;

espresso apprezzamento per il complesso delle misure di specifico interesse delle Regioni ed enti locali e valutate con particolare favore le finalità delle disposizioni riguardanti:

– la riduzione dell’entità complessiva del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 1, commi 425 e 426, del provvedimento in esame;

– il trasferimento alla Regione – o all’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego – di dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l’impiego, con le connesse risorse finanziarie (articolo 1, commi 441-445, 451-452), sebbene, quanto a quest’ultimo aspetto, occorrerebbe valutare l’adeguatezza dello stanziamento che secondo la Conferenza delle Regioni dovrebbe essere ulteriormente integrato per evitare ripercussioni sul servizio e sull’occupazione;

– il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall’anno 2018, per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, unici enti ai quali continuavano ad applicarsi i vincoli di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità (articolo 1, commi 457 e 458);

– l’attribuzione di risorse in favore di Province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall’anno 2021) e di Città metropolitane (82 milioni per l’anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell’art.20 del decreto-legge n. 50 del 2017 che il comma 2 intende sopprimere) per lo svolgimento di funzioni fondamentali (articolo 1, comma 464). Sul punto si registra tuttavia la posizione degli enti locali che chiedono un ulteriore incremento di risorse da destinare alla manutenzione stradale e all’edilizia scolastica;

– l’assegnazione, a favore dei Comuni, di contributi (quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l’anno 2018; 300 milioni per l’anno 2019; 400 milioni per l’anno 2020) per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali (articolo 1, commi 468-476);

– l’attribuzione ai piccoli Comuni di un contributo complessivamente pari a 10 milioni di euro annui per il finanziamento di interventi diretti: alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali; alla mitigazione del rischio idrogeologico; alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici; alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive (articolo 1, comma 477);

– l’incremento dei contributi erogabili ai singoli comuni volti a favorire la fusione di tali enti (articolo 1, commi 480 e 481);

– l’assegnazione di un contributo pari a 300 milioni di euro ai Comuni per l’anno 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili (articolo 1, comma 482);

– l'accrescimento degli spazi finanziari già previsti dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, per gli enti locali per un importo pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023, accrescimento che rappresenta una misura particolarmente efficace di sostegno agli investimenti degli enti locali (articolo 1, comma 484);

valutate altresì positivamente, nel complesso, le finalità delle disposizioni relative agli interventi in favore dei territori colpiti da eventi sismici, nonché le misure per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno;

rilevata tuttavia la necessità di assicurare la necessaria assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, anche a seguito del riordino delle funzioni degli enti di area vasta;

preso atto che:

l'articolo 1, comma 426, stabilisce che il concorso alla finanza pubblica delle Regioni debba essere assicurato, fra l'altro:

– per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;

– per 300 milioni negli ambiti di spesa e per importi che saranno oggetto di una proposta da parte delle Regioni e dalle Province autonome, in sede di autocoordinamento, che dovrà eventualmente essere recepita nell'ambito di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 aprile 2018;

considerato, al riguardo, che:

– il richiamato taglio ai finanziamenti per l'edilizia sanitaria, che si somma a pregresse decurtazioni, pone l'esigenza di una verifica in ordine all'adeguatezza delle risorse che residuano alle Regioni per gli interventi in tale settore;

– sul contributo pari a 300 milioni si registra la preoccupazione delle Regioni in ordine all'esigenza di contrarre la spesa per l'istruzione e per le politiche sociali;

– la data del 30 aprile 2018 entro cui si deve pervenire all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione del riparto del taglio di 300 milioni di euro potrebbe incidere negativamente sulla capacità programmatica delle Regioni e, nello specifico, come sostenuto dalla Conferenza delle Regioni, ritardare la conclusione del procedimento di definizione delle intese con cui le Regioni possono cedere spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio per la realizzazione di investimenti;

– si ritiene pertanto opportuna un'anticipazione di tale data al 31 gennaio, in modo da farla coincidere con la data entro cui deve essere raggiunta l'intesa per il riparto fra le Regioni del contributo complessivo alla finanza pubblica;

rilevato che:

il tenore dell'articolo 1, comma 464, riguardante il riparto delle risorse destinate alle Province e alle Città metropolitane, potrebbe prestarsi

a eventuali incertezze interpretative circa la possibilità da parte del Governo di poter procedere comunque con il riparto del contributo in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-Città, ma in presenza di proposte di riparto da parte delle associazioni degli enti locali (o anche di una sola di esse);

al fine di consentire al Governo di poter procedere senza indugio nel caso in cui non si raggiunga la predetta intesa, evitando possibili ritardi che penalizzerebbero gli stessi enti di area vasta, si ritiene opportuno sopprimere le parole «ovvero non sia stata presentata alcuna proposta»;

le medesime considerazioni possono essere svolte in relazione all'articolo 1, comma 466, circa il riparto del contributo a favore delle Province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, nel caso in cui non intervenga l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2018, ma entro tale data sia stata presentata una proposta dell'UPI;

l'articolo 1, comma 477, che attribuisce ai piccoli Comuni un contributo pari a 10 milioni di euro annui, non tiene conto della legge n. 158 del 2017, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni», che persegue analoghe finalità. Ciò sebbene gli ambiti di intervento considerati nel comma in esame corrispondano proprio a quelli elencati all'articolo 3 della predetta legge, cui sono destinati i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, ivi istituito;

al fine di favorire una più efficace programmazione degli interventi, nonché evitare la frammentazione delle procedure e dei canali finanziari, parrebbe opportuna una sinergia con le misure già introdotte dalla legge n. 158 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni. A tale riguardo, occorrerebbe riformulare il comma 477 prevedendo la destinazione delle risorse ivi previste alle finalità della legge n. 158 o, in alternativa, facendo confluire le risorse nel Fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge;

preso atto che tra le misure per la riduzione della pressione fiscale, l'articolo 1, comma 21, proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del Consiglio comunale;

pur ritenendo condivisibile la finalità del contenimento della pressione fiscale, occorrerebbe avviare una riflessione sull'esigenza, per il futuro, di restituire agli enti territoriali la piena capacità impositiva nello spirito della legge n.42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, adottata in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

rilevato che l'articolo 1, comma 263, demanda ad un decreto del Ministro della salute l'istituzione della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali

già esistenti, e la definizione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza, senza specificare la natura dell'atto volto all'emanazione delle predette linee guida e senza prevedere al riguardo il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;

preso atto che l'articolo 1, commi 372 e 373, dispone che siano posti a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, inclusi gli enti territoriali e del servizio sanitario nazionale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente;

valutato inoltre favorevolmente l'inserimento, all'articolo 1, comma 680, di una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

richiamata infine la recente sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017, depositata il 29 novembre, che ha dato una lettura costituzionalmente orientata delle vigenti disposizioni riguardanti l'avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato delle Regioni, riconoscendo che l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza e che gli enti territoriali mantengono la piena facoltà di gestire *secundum legem* il fondo pluriennale vincolato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la necessità di individuare risorse aggiuntive in favore delle Regioni da destinare alle politiche sociali, con particolare riferimento all'assistenza degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali;

b) all'articolo 1, comma 263, che istituisce la rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, si valuti l'opportunità di specificare la natura dell'atto volto all'emanazione delle linee guida ivi previste, prevenendo altresì il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;

c) si valuti la necessità di destinare agli enti territoriali idonee risorse per consentire loro di far fronte, almeno in parte, agli oneri che gli stessi saranno chiamati a sostenere per il rinnovo dei contratti del personale alle loro dipendenze, ai sensi dell'articolo 1, commi 372 e 373;

d) si valuti l'opportunità di una verifica dell'adeguatezza delle risorse che residuano alle Regioni per gli interventi per l'edilizia sanitaria a seguito del taglio dei finanziamenti in tale settore ai sensi dell'articolo 1, comma 426, lettera b);

e) si valuti l'opportunità di anticipare al 31 gennaio 2018 la data entro cui deve essere raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione del riparto del taglio di 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, lettera c);

f) all'articolo 1, commi 464 e 466, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole «ovvero non sia stata presentata alcuna proposta»;

g) si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 477, al fine di tener conto delle misure già introdotte dalla legge n. 158 del 2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni;

h) si applichino le vigenti disposizioni riguardanti l'avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato delle Regioni conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2017.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (S. 2930, approvato dalla Camera)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2930, recante «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche», approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso, nel corso dell'esame alla Camera, in data 19 novembre 2013;

considerato che il provvedimento afferisce alle materie di competenza legislativa concorrente «tutela della salute» e «governo del territorio», nella quale la giurisprudenza costituzionale fa rientrare le disposizioni in tema di urbanistica ed edilizia, nonché alla materia dei «servizi sociali», di competenza regionale;

rilevato che:

è prevista l'espressione del parere della Conferenza unificata sullo schema di regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, finalizzato a coordinare ed aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere;

analogo parere è previsto per la nomina dei membri della commissione di cui all'articolo 1, comma 3;

tenuto conto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'Assemblea della Camera ed in particolare dell'integrazione dei compiti assegnati alla predetta Commissione, che ora si estendono all'elaborazione di proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 3, al fine di attribuire alla Conferenza unificata la facoltà di individuare una propria rappresentanza all'interno della Commissione di cui all'articolo 1, comma 3.

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (S. 1324-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S.1324-B, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», approvato dal Senato e modificato dalla Camera;

richiamati i pareri espressi, in data 17 settembre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato in prima lettura, e in data 3 ottobre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il provvedimento investe una pluralità di ambiti materiali, riconducibili in parte alla competenza esclusiva dello Stato – quali la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», l'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», l'«ordinamento civile e penale», il «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni» e l'«immigrazione» – in parte alla competenza concorrente tra Stato e Regioni – quali la «tutela della salute» e le «professioni» – e in parte alla competenza regionale, come la «formazione professionale»;

sottolineato che il provvedimento prevede un ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali, nella forma di accordi, intese o pareri su provvedimenti attuativi delle disposizioni in esso contenute, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 6 dicembre 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Giorgio LAINATI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2018-2022 (Atto n. 477)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Giorgio LAINATI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito l'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2018-2022, su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 10), della legge n. 249 del 1997, ad esprimere il proprio parere.

Propone che, analogamente a quanto avviene per le audizioni, anche per questa seduta sia pubblicato il resoconto stenografico.

(La Commissione concorda)

Giorgio LAINATI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 28 novembre si è aperta la discussione generale.

Il deputato Maurizio LUPI (*AP-CPE-NCD*), *relatore*, e la deputata Dalila NESCI (*M5S*), *relatrice*, illustrano lo schema di parere sul Contratto di servizio all'ordine del giorno (*vedi allegato 1*).

Prendono la parola, per formulare osservazioni, i senatori Maurizio ROSSI (*MISTO-LC*) e Alberto AIROLA (*M5S*) e la deputata Lorenza BONACCORSI (*PD*).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunica che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative allo schema di parere è fissato per le ore 12 del prossimo lunedì 11 dicembre.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 660/3206 al n. 661/3207, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 15,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

**Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico
e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2018-2022
(Atto del Governo n.477)**

Proposta di parere dei relatori

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) visto l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

b) visto l'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che al comma 1 stabilisce che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio di durata quinquennale con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;

c) visto l'articolo 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale approvata con D.P.C.M. 28 aprile 2017;

d) visti, altresì, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

e) esaminato lo schema di Contratto di servizio per il periodo 2018-2022;

f) preso atto delle importanti innovazioni contenute nello schema di contratto trasmesso a codesta Commissione rispetto a quello attualmente in vigore;

g) tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione consegnata o pervenuta alla Commissione nell'ambito dell'attività istruttoria condotta;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole «dell'indipendenza e del pluralismo», siano inserite le seguenti: «esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche».

Al comma 1, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «b) avere cura di raggiungere le diverse componenti della società, prestando attenzione alla sua articolata composizione in termini di genere, generazioni, appartenenza etnica, culturale e religiosa, nonché alle minoranze e alle persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, sussidiaria, equa, solidale e rispettosa delle diversità e di promuovere, mediante appositi programmi ed iniziative, la partecipazione alla vita democratica;».

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di promozione», siano inserite le seguenti: «della famiglia.».

Al comma 1, dopo la lettera d), sia aggiunta la seguente: «e) trasmettere pubblicità non discriminatorie ed esenti da stereotipi di genere».

Al comma 2, lettera a), le parole «e il principio della solidarietà» siano sostituite dalle seguenti: «e i principi della solidarietà e della sussidiarietà».

Al comma 2, dopo la lettera c), sia aggiunta la seguente: «c-bis) promuovere la valorizzazione dell'istruzione e della formazione professionale;».

Al comma 2, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente: «e-bis) diffondere i valori della famiglia e della genitorialità;».

Al comma 3, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva, che presti una particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione sociale di tutti i cittadini;».

All'articolo 3.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «alle diverse confessioni religiose», siano inserite le seguenti: «alla realtà delle periferie;»;

Al comma 2, lettera b), dopo le parole «processi di inclusione», siano aggiunte in fine le seguenti: «programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazio-

nale prevista dall'articolo 24-bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore;».

Al comma 2, dopo la lettera f), sia aggiunta in fine la seguente: «g) Programmi di servizio e di comunicazione sociale: programmi dedicati al volontariato e all'associazionismo, che valorizzino le esperienze positive.».

All'articolo 4.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole «la conoscenza dell'Unione europea», siano aggiunte in fine le seguenti: «e delle questioni legate alla difesa dell'ambiente;».

All'articolo 5.

Al comma 2, sia soppressa la parola: «effettivamente».

Al comma 2, dopo la lettera i), sia aggiunta in fine la seguente: «l) realizzare forme di partecipazione dei cittadini alla formazione dei contenuti anche di tipo informativo.».

Dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, la Rai si avvale del Centro ricerche e innovazione tecnologica di Torino, quale centro di eccellenza per la definizione delle strategie di evoluzione tecnologica e per la ricerca volta a rendere accessibile a tutti gli utenti l'offerta multimediale del servizio pubblico».

All'articolo 6.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «formazione delle opinioni», siano inserite le seguenti: «non condizionata da stereotipi;».

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «e degli avvenimenti», siano inserite le seguenti: «inquadrandoli nel loro contesto.».

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «offrire informazioni», siano inserite le seguenti: «verificate e».

All'articolo 7.

Al comma 3, dopo la lettera b), sia aggiunta in fine la seguente: «c) istituire una direzione aziendale esclusivamente dedicata allo sviluppo del genere documentario.».

All'articolo 8.

Al comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente: «e) favorisca la cultura della legalità, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le donne, e di «bullismo» e cyber bullismo, aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare;».

Al comma 2, lettera h), dopo le parole «all'Unione europea», siano aggiunte in fine le seguenti: «e comportamenti rispettosi dell'ambiente.».

Al comma 4, le parole: «coloro che ne abbiano la responsabilità» siano sostituite dalle seguenti: «le loro famiglie»,

All'articolo 10.

Al comma 4, dopo le parole «è tenuta a garantire», siano inserite le seguenti: «, anche alla radio, in giorni e orari di massima utenza.».

All'articolo 11.

Al comma 3, dopo le parole: «un canale in lingua inglese», siano inserite le seguenti: «a carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, nonché volto alla diffusione di opere cinematografiche, serie televisive e documentari in lingua originale.».

Al comma 4, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) Realizzazione di una guida informativa per le persone straniere interessate all'Italia;».

All'articolo 13.

Al comma 1, dopo le parole «è tenuta a garantire», siano inserite le seguenti: «entro sessanta mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale.».

All'articolo 18.

Al comma 1, dopo le parole «ogni piattaforma tecnologica», siano aggiunte in fine le seguenti: «salvo quanto previsto al successivo comma 2.».

Al comma 2, dopo le parole «verificare e stabilire», siano inserite le seguenti: «, in base a criteri oggettivi quali l'ammontare del corrispettivo economico e la durata dell'accordo.».

Al comma 2, siano soppresse le parole: «di servizio pubblico».

All'articolo 19.

Al comma 1, le parole: «è fatto salvo quanto previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente normativa» siano sostituite dalle seguenti: «La Rai e il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, determinano con apposita convenzione di durata triennale l'ammontare delle quote di canone da destinare alla società concessionaria».

Al comma 2, dopo le parole «assetto organizzativo», siano inserite le seguenti: «, valorizzando le professionalità esistenti all'interno dell'azienda, anche attraverso l'eventuale stabilizzazione del personale con contratti di collaborazione. La Rai, nell'ambito della gestione complessiva delle risorse umane, presta particolare attenzione al reclutamento e alla formazione dei giovani, che si impegna a valorizzare, anche attraverso adeguati programmi, specifici per ciascuna professionalità».

Al comma 2, la parola «saturare» sia sostituita con la seguente «potenziare».

All'articolo 20.

Dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma: «2-bis) La Rai pubblica sul proprio sito l'ammontare complessivo e distinto per ciascun programma della raccolta pubblicitaria relativa a tutti i programmi rientranti nell'aggregato «B»».

All'articolo 21.

Al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da otto membri, quattro designati dal Ministero, di cui una esperta di genere e comunicazione e quattro designati dalla Rai, di cui una esperta di genere e comunicazione con l'obiettivo di definire:».

All'articolo 22.

Il comma 2 sia sostituito dal seguente comma: «2. Il Comitato è composto da dodici membri, nel rispetto dell'equilibrio di genere, di cui sei nominati dal Ministero, di cui una esperta di genere e comunicazione, scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi

di cui all'articolo 9 e sei nominati dalla RAI, di cui una esperta di genere e comunicazione.».

All'articolo 23.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole «alla promozione culturale», siano inserite le seguenti: «, sociale e della famiglia».

Al comma 1, lettera e), punto 1, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché la riprogettazione e il rafforzamento dell'offerta informativa sul web;».

Al comma 1, lettera e), dopo il punto 4) sia aggiunto in fine il seguente: «5) valorizzare e promuovere la propria tradizione giornalistica d'inchiesta;».

Al comma 1, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente:

*e-bis) **Obblighi di programmazione delle opere europee.** La Rai è tenuta a:*

1) riservare alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

La quota di cui al primo periodo è innalzata:

- i) al cinquantatré per cento, per l'anno 2019;
- ii) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;
- iii) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

2) a riservare a decorrere dal 1° gennaio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, una sotto quota di almeno la metà della quota prevista per le opere europee di cui al precedente numero 1;

3) a riservare nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 23, una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte per almeno il dodici per cento, di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche;

4) le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 debbono essere rispettate su base annua. Le percentuali di cui al numero 3 debbono essere rispettate su base settimanale.

Al comma 1, la lettera f) sia sostituita dalla seguente:

*f) **Industria dell'audiovisivo.** Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, la Rai è tenuta a:*

1) riservare al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

i) al 18,5 per cento, da destinare per almeno cinque sestimi a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;

ii) al venti per cento, da destinare per almeno cinque sestimi a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020;

2) riservare altresì, tenuto conto del palinsesto, alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al numero 1 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del precedente numero 1. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

i) al quattro per cento, per l'anno 2019;

ii) al 4,5 per cento, per l'anno 2020;

iii) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021;

3) riservare a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non inferiore al cinque per cento della quota prevista per le opere europee di cui al numero 1;

4) a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 44-*sexies* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e dai relativi regolamenti attuativi adottati dai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo;

5) pubblicare sul proprio sito Internet un documento informativo con gli obiettivi editoriali, unitamente alle caratteristiche di prodotto ritenute essenziali e che contenga almeno:

i) le modalità di presentazione dei progetti da parte dei produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per consentire a questi ultimi di conoscere, entro tempi certi e ragionevoli, se Rai è interessata (o non è interessata) ai progetti stessi;

ii) le modalità di redazione dei *budget* di produzione, la loro composizione interna e le tempistiche relative alla loro presentazione;

iii) le procedure di certificazione che intende adottare al fine di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera audiovisiva del tutto trasparenti e certi;

iv) le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire, conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n.231 e s.m.i.;

6) adottare e pubblicare un piano triennale di investimenti con indicazione della distinta allocazione di risorse destinate alle opere cine-

matografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o altre tipologie di opere audiovisive.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole «promuovendo la fiducia», siano inserite le seguenti: «nella famiglia».

Al comma 1, lettera h), n. 1, le parole «almeno all'80%» siano sostituite dalle seguenti: «il 100%».

Al comma 1, lettera h), n. 1, dopo le parole «meridiana e serale», siano inserite le seguenti: «, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione».

Al comma 1, lettera h), dopo il punto 1) sia aggiunto il seguente punto: «1-bis) estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori».

Al comma 1, lettera h), il punto 3) sia sostituito dal seguente: « 3) favorire l'accesso delle persone con disabilità visiva ai contenuti del sito Rai, del portale Raiplay e dell'applicazione multimediale di Radio Rai, nonché all'informazione e alla trasmissione in diretta dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali, attraverso un ampliamento delle audio descrizioni non inferiore al 25% di ciascun genere predeterminato entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale».

Al comma 1, lettera h), n. 5, siano soppresse le parole: «promuovere la ricerca tecnologica al fine di».

Al comma 1, la lettera i) sia sostituita dalla seguente:

«**i) Istituzioni:** la Rai, previa intesa con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, è tenuta a presentare al Ministero e alla Commissione parlamentare, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto di canale tematico dedicato alla pubblicità dei lavori delle due Camere secondo i seguenti criteri:

- i. illustrare i lavori parlamentari con linguaggio accessibile a tutti;
- ii. le Camere individuano le sedute di Assemblea e di Commissione da mandare in onda.

Al comma 1, lettera m), il punto 3) sia sostituito dal seguente: «3) estendere progressivamente la copertura della rete radiofonica tramite la tecnologia DAB+ su tutto il territorio nazionale, secondo le scadenze di seguito indicate decorrenti dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale:

- a) 60% della popolazione nazionale, entro 12 mesi. La copertura deve essere garantita in tutte le Regioni;
- b) 80% della popolazione nazionale, entro 24 mesi;

c) 100% della popolazione nazionale, entro 36 mesi;».

Al comma 1, dopo la lettera n), sia aggiunta la seguente lettera:

«n-bis) la Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della programmazione che sia in grado di misurare l'efficacia dell'offerta complessiva in relazione agli obiettivi di coesione sociale di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera a), anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto;».

Al comma 1, lettera r), dopo la parola «concessionario» siano inserite le seguenti: «relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai listini di vendita».

Al comma 1, lettera t), il punto 2) sia sostituito dal seguente: «2) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per le esigenze di promozione delle culture locali;».

Al comma 1, lettera u), il punto 2) sia sostituito dal seguente: «2) possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti e l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dei medesimi canali, nonché la ridefinizione della missione dei canali generalisti».

Conseguentemente, il punto 4) è soppresso.

Al comma 2, il paragrafo ii) sia sostituito dal seguente:

ii) per investimenti in opere europee si intendono gli importi che siano corrisposti a terzi per il loro pre-acquisto, acquisto e produzione;
per investimenti in opere di espressione originale italiana si intendono, così come definiti dal regolamento adottato dai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 44-*sexies* del TUSMAR, gli importi corrisposti a terzi per il loro pre-acquisto, acquisto e coproduzione.

I criteri e le limitazioni temporali dei diritti relativi a pre-acquisto, coproduzione, acquisto o produzione sono definiti nel regolamento adottato dai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 44-*sexies* del decreto legislativo del 2005.

ALLEGATO 2

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 660/3206 al n. 661/3207)*

RAMPELLI. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:

il 29 ottobre 2017 è stata trasmessa su RaiTre una puntata de «La Grande Storia» dal titolo «1917: da Caporetto a Vittorio Veneto»;

la trasmissione ha trattato la battaglia di Caporetto e le fasi più salienti della Grande Guerra, e il commentatore, nell'illustrare le immagini e nel descrivere i monumenti funebri dedicati ai soldati caduti per la Patria ha affermato che «nonostante la carneficina, questi monumenti cercano quasi di convincerci che è giusto uccidere ed essere uccisi per la Madre Patria»;

a parere dell'interrogante tali affermazioni appaiono essere irrispettose della memoria dei caduti in quegli scontri, e in contrasto con quella cultura patriottica che ha sempre caratterizzato la tradizione combattentistica nazionale in ossequio alle centinaia di migliaia di soldati che hanno sacrificato la vita per la Patria, il cui sacrificio non può essere considerato un demerito ma, anzi, un alto valore costituzionale;

si chiede di sapere:

se non ritenga che le affermazioni riportate in premessa violino la memoria dei caduti e siano incompatibili con i contenuti che dovrebbe avere una trasmissione di approfondimento storico a scopo divulgativo.

(660/3206)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La Grande Storia, nei suoi vent'anni di programmazione, ha raccontato in diverse occasioni la Prima Guerra Mondiale: ad esempio «La Grande Guerra» di Nicola Caracciolo, «I ragazzi del '99» con la consulenza storica del prof. Antonio Gibelli, ma soprattutto «4 novembre, la vittoria!» di Antonio Cicchino con la consulenza storica di Giovanni Sabbatucci; questo documentario in particolare ebbe l'onore di avere l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Inoltre è in preparazione un originale film documentario dedicato al ruolo e al valore delle donne nella Grande Guerra con – tra l'altro – collegamenti dal Sacro di Redipuglia e da Aquileia.

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno mettere in evidenza che, ai fini di una valutazione puntuale dei contenuti del documentario del programma «La Grande Storia» intitolato «1917: da Caporetto alla vittoria»,

(andato in onda su Raitre in data 29 ottobre 2017 con la partecipazione del prof. Ernesto Galli della Loggia, citato nell'interrogazione di cui sopra), questi devono essere contestualizzati nell'ambito dell'intero documentario, il cui intento è quello di raccontare l'ultimo anno della prima guerra mondiale anche nei suoi aspetti più discussi e controversi. All'inizio, infatti, in riferimento alle truppe dell'esercito italiano che subiranno la sconfitta di Caporetto, si dice, tra l'altro: «Le alte gerarchie militari sono spietate: 750 soldati finiscono davanti al plotone di esecuzione, per dare l'esempio: una pagina oscura della storia». Poco più in là si aggiunge: «Molti gridano: Il nostro nemico è Cadorna, non gli austriaci!'; nella parte finale, si citano i milioni di morti caduti su tutti i fronti della guerra, aggiungendo che «non c'è famiglia in cui non ci sia qualcuno ucciso, asfissiato dal gas o rimasto orfano». È questo, si dice ancora, «lo spaventoso bilancio della prima uccisione di massa della storia». In tale contesto è da inserire la frase «I leader plasmano i ricordi della guerra commissionando infiniti monumenti che raffigurano i loro soldati che marciano verso il sacrificio e la gloria. Non esiste, però, alcuna rappresentazione dei plotoni di esecuzione e della repressione imposta per mantenere l'ordine nei ranghi. Nonostante la carneficina, questi monumenti cercano quasi di convincerci che è giusto uccidere ed essere uccisi per la madrepatria».

Come appare da queste frasi, l'intento del documentario è quello di sottolineare i «lati oscuri» della Grande Guerra: i massacri spaventosi di milioni di soldati, conseguenza talvolta di una gestione quanto meno discutibile e controversa da parte delle alte gerarchie militari, tra l'altro non solo in Italia, dato che il documentario racconta l'ultimo anno della prima guerra mondiale su tutti i fronti, non soltanto su quello italiano.

Da ultimo si sottolinea come in tutti i documentari del programma «La Grande Storia» l'intento è quello di raccontare gli eventi storici in tutte le loro sfaccettature, spesso complesse e talvolta anche scomode, senza mai scadere in semplicistiche apologie, né in generiche denigrazioni.

AIROLA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

in data 6 novembre 2017 la segreteria nazionale del sindacato SNAP richiedeva, a mezzo di missiva pluri-indirizzata, il reintegro dei capitoli soppressi – e, segnatamente, relativi alle politiche del personale inerenti alla tutela dei lavoratori – del Codice Etico introdotto nel 2003;

più in particolare, a seguito della pubblicazione della comunicazione sindacale prot. S.N. 54-16 in data 12 ottobre u.s., detto Codice Etico veniva rimosso dal web;

il Codice Etico, a dire il vero, veniva letteralmente sostituito senza dare la dovuta e ufficiale informazione;

considerato che:

durante la seduta del 22 aprile 2015 il direttore pro-tempore dell'Internal Auditing della Rai, dott. Gianfranco Cariola, aveva ricordato che: «La Rai, da oltre un decennio, in particolare da agosto 2003, si è dotata di un codice etico di gruppo. Nel giugno 2013, unitamente al modello *ex* decreto legislativo n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti, il codice etico è stato aggiornato, in ottica di allineamento al mutato contesto normativo e organizzativo di riferimento»;

invero, il Codice Etico della Rai non è stato aggiornato, bensì sostituito integralmente da uno nuovo e, lo si ripete, sconosciuto ai più;

nel leggere il «nuovo» Codice Etico, è, infatti, possibile notare la scomparsa di interi paragrafi contenuti nel precedente, come ad esempio quelli riguardanti le politiche del personale, sostituite da poche sterili righe titolate «valore delle risorse umane»;

si chiede di sapere:

se siate a conoscenza di quanto esposto in narrativa e quali strumenti e rimedi intendiate porre in essere al fine del ripristino delle garanzie relative al personale dipendente.

(661/3207)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza che le Organizzazioni Sindacali destinatarie delle comunicazioni informative in materia di normativa aziendale riguardante il personale dipendente sono solamente quelle che sottoscrivono il Contratto Collettivo di Lavoro, al cui interno sono previsti i protocolli di informativa e confronto. Tra queste non si annovera lo SNAP, che è un'associazione autonoma con la quale vi sono contatti di carattere formale (così come previsto dalla legge e dal CCL) nelle sole occasioni in cui proclamano iniziative di sciopero. Per quanto attiene al tema relativo all'aggiornamento del Codice Etico si mette in evidenza che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2013 è stato approvato l'aggiornamento del Codice Etico Rai (in precedenza vigente dal 6 agosto 2003), che è stato poi reso noto ai dipendenti con la pubblicazione sul sito «intranet» aziendale, in linea con le policies aziendali.

Tutto ciò premesso si evidenzia, altresì, che anche nel nuovo Codice Etico sono presenti i temi relativi alle politiche del personale: più in particolare, il capitolo 5 (recante norme su «Principi di condotta nei rapporti con il personale»), il paragrafo citato nell'interrogazione relativamente alla disciplina del «Valore delle Risorse Umane» (inserito al capitolo 2 «Fondamenti etici e obiettivi»); ancora, alcuni contenuti del capitolo 7 «Politiche sul Personale» sono stati riproposti ed evidenziati in altri paragrafi, principalmente nell'ambito del Capitolo 4 «Principi di condotta

generali» (specificamente quelli attinenti ai temi «diligenza, correttezza, buona fede e lealtà», «rispetto della privacy», «conflitto d'interessi», «tutela del patrimonio aziendale», «regali e atti di cortesia». Si ritiene pertanto, nel complesso, che le garanzie relative al personale dipendente risultino confermate anche nel nuovo Codice.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 6 dicembre 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 19.40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

(La Commissione concorda)

Audizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni Silveri
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni Silveri.

L'audizione odierna è dedicata alle politiche generali seguite dal Governo in tema di lotta alla mafia.

Paolo GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (*PD*), Vincenza BRUNO BOS-SIO (*PD*), Laura GARAVINI (*PD*), Angelo ATTAGUILE (*LNA*) e Ric-

cardo NUTI (Misto) e i senatori Franco MIRABELLI (PD) e Giuseppe LUMIA (PD), cui risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Presidente del Consiglio per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 20,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 6 dicembre 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura RAVETTO

indi del Vice Presidente

Giorgio BRANDOLIN

La seduta inizia alle ore 14,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione dell'Ambasciatore di Tunisia in Italia, S.E. Moez Sinaoui

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta *streaming* sperimentale sulla *web tv* della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Moez SINAOUI, *ambasciatore di Tunisia in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (*PLA-PSI-MAIE*) e, a più riprese, Riccardo MAZZONI (*AL-A*), Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, e il senatore Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*), a più riprese.

Risponde l'ambasciatore Moez SINAOUI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Sinaoui, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 6 dicembre 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Chiara BRAGA

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Chiara BRAGA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di associazioni e comitati ambientalisti della provincia di Grosseto (Svolgimento e conclusione)

Chiara BRAGA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Ugo Corrieri, presidente di ISDE-Medici per l'ambiente della provincia di Grosseto e coordinatore di ISDE-Medici per l'ambiente per il Centro Italia, che ringrazia della presenza.

Ugo CORRIERI, *presidente di ISDE-Medici per l'ambiente della provincia di Grosseto e coordinatore di ISDE-Medici per l'ambiente per il Centro Italia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), nonché Chiara BRAGA, *presidente*.

Ugo CORRIERI, *presidente di ISDE-Medici per l'ambiente della provincia di Grosseto e coordinatore di ISDE-Medici per l'ambiente per il Centro Italia*, risponde ai quesiti posti.

Chiara BRAGA, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Quindi, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della dottoressa Maria Patrizia Latini, delegata LIPU per la provincia di Grosseto, che ringrazia della presenza.

Maria Patrizia LATINI, *delegata LIPU per la provincia di Grosseto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (*PD*), nonché Chiara BRAGA, *presidente*.

Maria Patrizia LATINI, *delegata LIPU per la provincia di Grosseto*, risponde ai quesiti posti.

Chiara BRAGA, *presidente*, ringrazia l'intervenuta per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 6 dicembre 2017

**Plenaria
338^a Seduta**

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15.

**Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia,
prefetto Franco Gabrielli**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia prefetto Franco GABRIELLI, il quale svolge una relazione sulla quale intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati GUERINI (*PD*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 6 dicembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il sottosegretario di Stato per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe CASTIGLIONE.

La seduta inizia alle ore 8,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica

Atto n. 474

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 29 novembre 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che sono in distribuzione le osservazioni sul provvedimento fatte pervenire al relatore da associazioni di operatori del settore dell'agricoltura biologica e da Accredia, l'ente nazionale di accreditamento.

Mino TARICCO, *relatore*, con riferimento alle osservazioni pervenute sul provvedimento, rileva che ha ritenuto di inserire nella proposta di parere quanto segnalato circa l'opportunità di specificare che all'accreditamento procederà l'ente nazionale di accreditamento in coerenza con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto attiene la commercializzazione

dei prodotti; si tratta infatti di evitare il rischio di una duplicazione di funzioni, aspetto rilevante per l'ambito di competenza della Commissione. Per quanto concerne le altre osservazioni pervenute, pure meritevoli di approfondimento, ritiene che attengano al merito del provvedimento e debbano quindi essere affrontate dalle Commissioni riunite giustizia e agricoltura. Formula quindi la proposta di parere.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE concorda con la proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 8,30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica Atto n. 474

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge 28 luglio 2016 n. 154, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (atto n. 474);

preso atto che il Governo con il provvedimento intende attuare, oltre alla delega in materia di semplificazione dei controlli sulla produzione biologica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge n. 154 del 2016, anche la delega di cui all'articolo 2 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), in materia di definizione delle sanzioni per le violazioni di atti normativi dell'Unione europea;

considerato che, a tale proposito, ai fini del computo dei termini di delega deve comunque considerarsi la sola delega contenuta nella legge n. 154 del 2016, in quanto il provvedimento non interviene nella sola materia sanzionatoria;

tenuto conto dei pareri del Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata espressi, rispettivamente, in data 27 luglio e 26 ottobre 2017;

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 1 precisa che «ogni successivo intervento normativo incidente sul presente testo unico andrà attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni contenute nel medesimo testo unico»; tuttavia l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, già prevede in via generale che «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate»;

l'articolo 2, nel recare le definizioni necessarie per il provvedimento, qualifica, al comma 1, lettera e), gli organismi di controllo in modo parzialmente difforme rispetto alla definizione presente nel regolamento (CE) n. 834/2007 (articolo 2, lettera p); infatti il provvedimento in esame definisce gli organi di controllo come ente terzo che effettua ispezioni e certificazioni «sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione» di prodotti biologici; il regolamento fa

invece più in generale riferimento alle attività nel settore della produzione biologica;

con riferimento all'articolo 2, appare anche opportuna, più in generale, una riflessione sull'effettiva necessità di introdurre un articolo relativo alle definizioni in provvedimenti, che, come quello in esame, risultino finalizzati a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno a disposizioni di regolamenti dell'Unione europea, caratterizzati, come è noto, da immediata applicabilità; tali definizioni potrebbero infatti essere superate da future modifiche delle definizioni nei regolamenti dell'Unione europea, generando dubbi interpretativi;

l'articolo 4, comma 1, prevede che gli organismi di controllo siano accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN 17065/2012; non viene tuttavia specificato se all'accreditamento proceda o meno l'ente nazionale di accreditamento previsto dall'articolo 2, punto 11, del Regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;

l'articolo 5, comma 2, contiene un rinvio al regolamento (CE) n. 834/2007 che appare incongruo: si prevede infatti che il documento giustificativo per l'identificazione dell'operatore nel settore dell'agricoltura biologica sia compilato dagli organismi di controllo come previsto dall'articolo 37 paragrafo 2, del Regolamento; tuttavia tale ultima disposizione fa riferimento alle modalità di funzionamento del comitato europeo di regolamentazione per la produzione biologica;

l'articolo 5, ai commi da 3 a 9, classifica le tipologie di violazione che gli organismi di controllo sono chiamate ad accertare in infrazioni (definite «inadempienze di carattere sostanziale»), irregolarità (definite «inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto ma non la conformità del processo di produzione») e inosservanze (definite «infrazioni di lieve entità»); la definizione, di cui al comma 8, delle inosservanze come «infrazioni di lieve entità» potrebbe però risultare di non facile interpretazione;

l'articolo 8, comma 1, lettera e) fa riferimento ai requisiti minimi del personale «previsti dall'allegato 1», mentre si dovrebbe fare probabilmente riferimento all'allegato 2, che indica alla lettera B. II tali requisiti;

l'articolo 8, comma 2, lettera e) fa riferimento ai criteri di rotazione degli ispettori indicati al «numero 5 della lettera a) dell'allegato 2» mentre tali criteri sono indicati al numero 5 della lettera C dell'allegato 2;

l'articolo 11, comma 2, prevede che, in caso di più violazioni, con più azioni o omissioni, della stessa disposizione del provvedimento da parte dello stesso soggetto e in esecuzione del medesimo disegno, si applichi la sanzione più grave, aumentata sino al triplo; la disposizione sembra pertanto applicare il principio del c.d. «cumulo giuridico» delle pene, solitamente utilizzato per le sanzioni penali; per le sanzioni amministrative, come sono quelle in esame, l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede invece l'applicazione di questo principio solo in assenza della possibilità di ricondurre le diverse violazioni al medesimo disegno

e cioè di configurare il cd. «illecito amministrativo continuato», dovendosi intendere che in presenza di un «illecito amministrativo continuato» si dovrà applicare il «cumulo materiale» cioè sommare le diverse sanzioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) erificare l'effettiva necessità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, che riprende quanto già previsto in via generale dall'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, inserendo comunque, nel caso la disposizione sia mantenuta, un richiamo al citato articolo 13-*bis*;

b) modificare la definizione di organismo di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*) in senso più conforme a quella recata dal regolamento (CE) n. 834/2007 all'articolo 2 lettera *p*);

c) modificare l'articolo 4, comma 1, nel senso di specificare, per ragioni di coerenza normativa con il regolamento (CE) n. 765/2008, che all'accreditamento degli organismi di controllo procederà l'ente nazionale di accreditamento previsto dall'articolo 2, punto 11, del regolamento;

d) verificare la correttezza del rinvio operato, al comma 2 dell'articolo 5, all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;

e) precisare meglio la definizione di «inosservanze» di cui all'articolo 5, comma 8;

f) sostituire, all'articolo 8, comma 1, lettera *e*) le parole: «previsti dall'allegato 1» con le seguenti: «previsti dall'allegato 2»;

g) sostituire, all'articolo 8, comma 2, lettera *e*), le parole: «indicati al numero 5 della lettera *a*) dell'allegato 2» con le seguenti: «indicati al numero 5 della lettera C dell'allegato 2»;

h) approfondire la coerenza delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 11 con quanto previsto in via generale per le sanzioni amministrative dalla legge n. 689 del 1981.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 6 dicembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 20,10.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta

(Seguito dell'esame e approvazione).

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce il seguito dell'esame – iniziato nella seduta del 21 novembre 2017 e proseguito in successive cinque sedute – della proposta di relazione sull'attività svolta, ricordando che nella seduta odierna si procederà alla votazione del testo, facendo seguito all'ampio e condiviso lavoro istruttorio già svolto.

Fa presente che la legge istitutiva (legge 30 maggio 2014, n. 82) aveva stabilito, all'articolo 2, comma 1, un termine di ventiquattro mesi dalla data di costituzione della Commissione per la presentazione al Parlamento di una relazione sulle risultanze delle indagini condotte e che tale termine è stato prorogato al termine della XVII legislatura dall'art. 12-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

Ricorda che, alla luce dell'andamento dei lavori parlamentari, si è ritenuto opportuno presentare una terza relazione, anche se le attività di inchiesta proseguiranno fino allo scioglimento delle Camere e potranno eventualmente dare luogo a ulteriori documenti.

Evidenzia che questa relazione non ha il carattere di una relazione complessiva, ma assume come acquisiti e completa con le ulteriori risultanze di indagine gli elementi già illustrati nelle due precedenti relazioni alle Camere.

Sottolinea l'ampiezza del lavoro di indagine compiuto nel corso della legislatura, sia in termini di documentazione acquisita che di attività di indagine svolta e ringrazia i collaboratori e il personale della Commissione per l'impegno profuso.

Invita quindi i commissari che lo ritengano ad intervenire per dichiarazione di voto.

Enrico BUEMI (*Misto-FdV*) nell'esprimere una valutazione positiva del lavoro compiuto, sottolinea la necessità che questo prosegua sino al termine della legislatura, in maniera da consentire di integrare alcuni elementi non pienamente sviluppati nella relazione. Esprime quindi una dichiarazione di voto favorevole.

Pietro LIUZZI (*GAL*) rileva che la relazione porta un significativo contributo, anche su un piano storico, alla ricostruzione di uno dei momenti più drammatici della storia repubblicana. Preannuncia quindi il suo voto favorevole.

Giuseppe Luigi Salvatore CUCCA (*PD*) esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione ha operato concordemente, conseguendo importanti risultati di indagine, che pure non esauriscono la complessità della vicenda Moro. Dichiarando quindi che voterà a favore dell'approvazione della relazione.

Federico FORNARO (*MDP*), pur rammaricandosi del fatto che l'inchiesta non ha potuto estendere le indagini alla documentazione conservata in archivi esteri e che rimangono da chiarire diversi aspetti relativi alla dinamica della strage di via Fani e alla uccisione di Aldo Moro, dichiara grande apprezzamento per il lavoro svolto e preannuncia il suo voto favorevole.

Gero GRASSI (*PD*), rileva che le acquisizioni illustrate nella relazione e nelle due precedenti confermano l'utilità di un'inchiesta parlamentare sul rapimento e omicidio di Aldo Moro, che ha consentito di chiarire aspetti importanti della vicenda. Dichiarando quindi un voto favorevole.

Ernesto PREZIOSI (*PD*), nel preannunciare il suo voto favorevole, evidenzia che le acquisizioni dell'inchiesta consentono di rileggere in una nuova luce aspetti non marginali del sequestro Moro, rispondendo a un interesse diffuso dell'opinione pubblica.

Fabio LAVAGNO (*PD*), dà atto alla Presidenza e ai commissari di aver dato spazio anche a posizioni minoritarie come la sua, che in più occasioni si è espressa criticamente rispetto agli indirizzi prevalenti nella Commissione. Espone un'articolata valutazione della proposta di relazione in esame, sottolineando che, mentre alcuni capitoli, in particolari quelli

iniziali e quello che espone accertamenti tecnici, appaiono adeguatamente documentati, altri appaiono disorganici e talora allusivi. La relazione appare perciò disomogenea e le conclusioni risultano non coerenti con il contenuto della relazione stessa. Si rammarica infine che la Commissione abbia rinunciato a predisporre una relazione conclusiva sul complesso dell'inchiesta. Per questi motivi preannuncia il suo voto contrario.

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, pone quindi in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva.

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato e comunica che il testo medesimo sarà allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, nonché pubblicato come *Doc. XXIII*, n. 29.

La seduta termina alle ore 21.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Mercoledì 6 dicembre 2017

**Plenaria
25^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
CASINI*

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

L'onorevole BRUNETTA (*FI-PdL*) interviene sull'ordine dei lavori.

Audizione di esponenti di associazioni di risparmiatori degli istituti di credito Cassa di Risparmio di Ferrara e Banca delle Marche

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo, svolgendo un breve intervento preliminare.

Intervengono, svolgendo le proprie relazioni, l'avvocato CANAFOGLIA, in rappresentanza dell'Unione Nazionale consumatori Marche e l'avvocato DEZZANI, in rappresentanza dell'associazione Vittime Salva-Banche.

Interviene l'onorevole VILLAROSA (*M5S*) sull'ordine dei lavori.

Intervengono i signori CIANILLI e MAZZONI, in rappresentanza del Comitato No Salva Banche, la signora FUREGATTI, in rappresentanza dell'associazione Azzerati CariFerrara, il signor CAPPELLARI, in rappresentanza dell'associazione Amici CariFe e la signora ZAGGIA, in rappresentanza del Coordinamento Nazionale Risparmio Tradito.

Pongono quesiti agli auditi i senatori Mauro Maria MARINO (PD), FABBRI (PD), TOSATO (LN-Aut) e CERONI (FI-PdL XVII) e gli onorevoli PAGLIA (SI-SEL-POS), VILLAROSA (M5S) e SIBILIA (M5S), cui replicano gli avvocati CANAFOGLIA e DEZZANI, la signora FUREGATTI ed il signor TARRONI, quest'ultimo in rappresentanza dell'associazione Amici CariFe.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

*Presidenza del Presidente
CASINI*

Orario: dalle ore 18 alle ore 20,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Mercoledì 6 dicembre 2017

Plenaria 69ª Seduta

*Presidenza del Presidente
LAI*

*indi del Vice Presidente
DI GIACOMO*

*indi del Presidente
LAI*

Sono presenti, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento, il dottor Francesco Dall'Olio, l'avvocato Margherita Zurru e il dottor Stefano Paparelli, collaboratori della Commissione.

La seduta inizia alle ore 13,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE dà conto del programma di lavoro della Commissione nelle prossime settimane.

Intervengono per chiedere chiarimenti i senatori PAGLINI (*M5S*), FLORIS (*FI-PdL XVII*) e CAPPELLETTI (*M5S*) cui replica il PRESIDENTE.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede al signor Guido Frilli se ritiene che il suo intervento debba essere secretato. Stessa domanda rivolge ai commissari.

L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'articolo 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del signor Guido Frilli

Il signor Frilli ricorda che all'epoca dei fatti abitava sul lungomare di Livorno proprio davanti al luogo del disastro. Affacciatosi alla finestra quella notte, ebbe la percezione di una perfetta visibilità tanto che vide la sagoma della petroliera con alcune persone che correvano lungo il ponte, mentre un altro corpo, avvolto dal fumo nero, si muoveva poco più a nord. Riporta anche i riferimenti dell'isola di Gorgona per confermare la perfetta visibilità della serata e per smentire decisamente la presenza di nebbia. Aggiunge che presentò in Capitaneria di porto, nei giorni seguenti, una dichiarazione in cui veniva confermata la perfetta visibilità della rada unitamente all'assenza di nebbia.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) chiede se la petroliera AGIP Abruzzo fosse illuminata.

Il signor Frilli dichiara che, almeno inizialmente, la petroliera era investita da una luce abnorme che rendeva immediatamente percepibile una figura umana che si agitava lungo il ponte.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) pone quesiti sull'orientamento della petroliera e sul movimento della seconda imbarcazione, nonché sul personale della Capitaneria di porto che ricevette la sua dichiarazione.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) chiede se, oltre al Moby Prince, l'audito abbia visto anche altre imbarcazioni.

Il signor Frilli precisa che la prua dell'AGIP Abruzzo era rivolta verso il largo, mentre la seconda imbarcazione veniva percepita come un oggetto indefinito avvolto nel fumo non vide invece altre imbarcazioni. Puntualizza altresì di aver consegnato la propria dichiarazione ad un ufficiale della Capitaneria.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede precisazioni sulla seconda imbarcazione individuata accanto alla petroliera e sullo stato di visibilità della rada.

Il signor Frilli risponde di non aver percepito presenza di nebbia almeno fino all'una o alle due del mattino quando si ritirò. La seconda imbarcazione si muoveva in senso orario.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) pone quesiti sulla posizione della petroliera.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) interviene per chiedere delucidazioni sull'illuminazione della petroliera.

Il signor Frilli ricorda che l'AGIP Abruzzo era illuminata in maniera anomala e risultava estremamente vicina alla costa. Oggi le navi sono ancorate a una distanza maggiore dalla terraferma. Ricostruisce la dinamica dell'incendio sulla petroliera percepita dal terrazzo della sua abitazione e caratterizzata da denso fumo che si sollevava dal ponte cui seguirono grandi bagliori di fiamme.

Il senatore FILIPPI (*PD*) chiede all'audito se abbia visto elicotteri in volo quella sera e domanda anche perché non abbia riproposto le sue dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

Il signor Frilli premette che tutti coloro che abitavano sulla costa avrebbero potuto fare le sue stesse constatazioni e quindi non si pose il problema di riproporre in altra sede le dichiarazioni rese in Capitaneria. Non vide altri natanti fra la costa e la petroliera, ma non si sente di escludere la presenza di un elicottero. Ribadisce l'assenza di nebbia in rada.

Il senatore COLLINA (*PD*) pone domande sui movimenti compiuti dal fumo che si alzava dalla petroliera e chiede se abbia visto imbarcazioni di soccorso giungere sul posto.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) ribadisce la necessità di sapere come soffiasse il vento.

Il signor Frilli precisa che il traghetto era avvolto da un fumo denso e scuro, mentre il fumo che saliva dalla petroliera era più chiaro. Dal suo punto di osservazione non vide l'arrivo di mezzi di soccorso. Il fumo si muoveva verso ovest – nord ovest, ma il vento soffiava a velocità minima. Informa che l'incendio non interessò parti di mare.

La senatrice PAGLINI (*M5S*), dopo aver sottolineato che dalle dichiarazioni dell'audito la petroliera risulti più vicina alla costa, rispetto a quanto accertato negli anni, chiede se abbia udito rumori od esplosioni.

Il signor Frilli informa che a suo giudizio la petroliera era più vicina di un miglio e mezzo dalla riva e che vide imbarcazioni di soccorso muoversi dal porto, ma non sotto l'AGIP Abruzzo anche perché era abbagliato dalla sua illuminazione.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) e il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) insistono nel porre domande sulla presenza di elicotteri in rada.

Il signor Frilli, dopo aver puntualizzato di non aver visto la petroliera in movimento, sostiene di non poter escludere la presenza di elicotteri quella sera in rada.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) chiede all'audito di ricordare eventuali altri particolari che possono interessare la Commissione.

Il signor Frilli precisa il ricordo della nube e di una figura umana di piccole dimensioni, con una maglietta bianca, che correva sul ponte della petroliera.

Il PRESIDENTE, dopo aver invitato la Commissione a collocare in un arco di tempo corretto i ricordi dell'audito, lo ringrazia e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 6 dicembre 2017

Plenaria
35ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Intervengono il dottor Fabio Roia, presidente della sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano e la dottoressa Maria Monteleone, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. È presente la magistrata Lucia Russo, collaboratrice ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Fabio Roia, presidente della sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano e della dottoressa Maria Monteleone, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Gli auditi e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o parte di essa, qualora ritengano che i fatti o le circostanze riferiti alla commissione non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Fabio Roia, presidente della sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano e della dottoressa Maria Monteleone, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

La PRESIDENTE introduce l'intervento del dottor Roia e della dottoressa Monteleone.

Il dottor ROIA svolge una relazione illustrando il ruolo dei magistrati, l'organizzazione degli uffici giudiziari e le esigenze di formazione e di specializzazione dei magistrati stessi e dei vari soggetti coinvolti, sia nell'ambito delle forze dell'ordine che delle strutture sanitarie. Evidenzia le caratteristiche del femminicidio e della violenza di genere, prospettando anche possibili miglioramenti sul piano normativo e organizzativo.

La dottoressa MONTELEONE fornisce elementi di carattere quantitativo sul fenomeno del femminicidio e della violenza di genere, soffermandosi poi sugli aspetti della organizzazione degli uffici giudiziari e della specializzazione dei magistrati, anche con riferimento alle soluzioni adottate nel corso della sua esperienza professionale. Analizza, inoltre, il quadro normativo, evidenziando criticità e possibili interventi migliorativi.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori D'ADDA (PD) e DALLA ZUANNA (PD).

Dopo che il dottor ROIA e la dottoressa MONTELEONE hanno replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 12 dicembre, alle ore 13, per l'audizione di rappresentanti dell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e mercoledì 13 dicembre, alle ore 13, per l'audizione di rappresentanti dell'Associazione Penelope e della vice prefetto Agata Iadicicco, dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse presso il Ministero dell'interno.

La seduta termina alle ore 15.

